1ª TORNATA DEL 21 GENNAIO 1864

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE CASSINIS, PRESIDENTE.

SOMMARIO. *Atti diversi.* = *Congedo.* = *Deputazione per assistere ai funerali al senatore Plana.* = *Relazione sull'elezione del collegio d'Iglesias — Proposta del deputato Sineo di annullamento per cause d'irregolarità — Spiegazioni del deputato Ercole, relatore, e Michelini in appoggio dell'elezione, la quale è convalidata.* = *Seguito della discussione del disegno di legge per le pensioni agl'impiegati civili — Il relatore De Filippo espone le modificazioni d'ordine fatte al complesso degli articoli — Obbiezioni dei deputati Bertea, Ara, e Michelini — Spiegazioni del relatore, del presidente, e dei deputati Sanguinetti e Mari circa le mutazioni ed il coordinamento degli articoli — Le correzioni sono accettate — Votazione ed approvazione di quell'intiero disegno di legge, e di quello per alcuni lavori idraulici nell'Emilia.* = *Discussione del disegno di legge per modificazioni al Codice penale militare — Considerazioni ed emendamenti all'articolo 1° dei deputati Mancini e Tecchio — Sostengono lo schema il relatore Panattoni ed il ministro per la guerra Della Rovere — La proposta Mancini è rigettata — Obbiezioni del ministro e del relatore all'emendamento del deputato Tecchio, che è appoggiato dai deputati Sineo e Massa — Osservazioni dei deputati Mancini e Boggio — L'emendamento è approvato.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

CAVALLINI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Si procede all'estrazione a sorte dei deputati i quali dovranno accompagnare il convoglio funebre dell'illustre defunto senatore Plana.

I nomi estratti sono i seguenti:

Villa, Tecchio, Camozzi, Castellano Fantoni, Ercole, Galeotti, Conti e Possenti.

Supplenti:

Curzio, Devincenzi, Vegezzi Zaverio, Tornielli.

Saranno avvertiti a domicilio dell'ora e del luogo.

LOVITO. Domando la parola sul sunto delle petizioni.

Alcuni cittadini di Montalbano in Basilicata reclamano contro l'ingiusta esazione delle decime che tuttora si pratica dai vescovi in disprezzo, come essi dicono, del decreto luogotenenziale del 17 gennaio 1861, il quale non ritiene valevole l'iscrizione de' reddenti sui così detti *quadri*.

Poichè questa petizione si appoggia sopra motivi legali, io prego la Camera di accordarle l'urgenza.

Prego ancora la Camera di voler decretare d'urgenza la petizione...

PRESIDENTE. Perdoni, comincieremo a deliberare intorno alla prima.

LOVITO. La petizione è segnata col numero 9652.

PRESIDENTE. Quanto alla prima, ella sa che si è presentata una legge che ha relazione a questa materia, quindi la petizione sarà naturalmente trasmessa a quella Commissione come è dovuto di diritto.

Ora passi all'altra petizione.

LOVITO. Molti cittadini di Colobraro (Basilicata) chiedono che la strada nazionale in costruzione per la valle del Sinno da Sapri al Jonio invece di passare per l'agro del comune suddetto, passi addirittura per l'interno di esso; lo che avverrebbe, secondo essi dicono, con economia di danaro e di spazio, e con vantaggio altresì di molti altri paesi vicini.

Il comune di Colobraro non mancherebbe di fare alcuni sacrifizi in favore dell'erario dello Stato qualora fosse contentato ne' suoi desiderii. Ora, come la strada nazionale suddetta trovasi attualmente in costruzione, e perchè i voti di Colobraro mi sembrano discreti, io non dubito che la Camera dichiari d'urgenza la petizione segnata al n° 9653.

(È dichiarata d'urgenza).

SINEO. Nel rendiconto della seduta dell'altro ieri mi si fa dire che nel circondario di Chiavari vi fu un movimento di 400,000 lire per i buoni del tesoro, mentre invece io ho detto che era di 4,000,000. Desidero che si faccia l'opportuna rettificazione.

PRESIDENTE. Sarà tenuto conto della sua osservazione.

L'onorevole deputato Giacchi dovendo recarsi in Palermo per dovere del suo ufficio prega la Camera di volergli accordare un congedo di mesi tre

(È accordato il congedo).

(I deputati Canicarao e Sansevero prestano giuramento).

RELAZIONE SOPRA UN'ELEZIONE.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole deputato Ercole a riferire sopra un'elezione.

SINEO. Dietro alcune comunicazioni delle quali mi fu cortese il signor relatore, mi sono convinto che gli atti di questa elezione non furono peranco esaminati con sufficiente maturità.

Quindi proporrei che si rimandasse la relazione ad un'altra seduta, onde si potesse fare da tutti quelli che lo credessero un esame degli atti.

ERCOLE, *relatore.* L'uffizio mi aveva dato mandato di riferire sopra questa elezione. Siccome però le carte le aveva esaminate io solo, così ho voluto prendere anche l'avviso dall'onorevole Michelini nostro presidente, il quale mi ha detto che posso farmi carico delle istanze degli atti, e riferirne alla Camera.

PRESIDENTE. Dunque il relatore è in grado di riferire?

ERCOLE, *relatore.* Sissignore.

MICHELINI. Io posso assicurare la Camera che l'ufficio si è internato, come era suo dovere, nell'esame di questa elezione.

Sicuramente il relatore nominato dall'ufficio ha potuto procedere ad ulteriore esame, ed ove avesse trovato motivi che valessero a modificare o solamente a far dubitare della giustizia della deliberazione dell'ufficio, egli potrebbe differire la relazione. Ma avendomi egli detto che tale non fu il risultamento dello esame, io l'ho esortato a salire alla tribuna.

PRESIDENTE. Se il relatore è pronto a riferire...

SINEO. Io ho fatta una proposta sospensiva... (*Rumori*)

PRESIDENTE. Il relatore ha esposto lo stato delle cose ed ha detto che è pronto a riferire, quindi bisogna che il relatore riferisca.

SINEO. Io la prego di mantenermi la parola per la proposta sospensiva.

PRESIDENTE. L'avrà dopo che il relatore avrà riferito.

SINEO. Ma io ho fatta una proposta sospensiva, e l'ho giustificata in questo modo, che io credo che questa elezione presenti delle accidentalità che potrebbero meritare di essere più ampiamente esaminate. (*Rumori d'impazienza*)

PRESIDENTE. Ella avrà la parola dopo; intanto il relatore fa ora il suo rapporto.

ERCOLE, *relatore.* Ho l'onore di riferire alla Camera sulla elezione del collegio d'Iglesias.

Il collegio d'Iglesias è diviso in nove sezioni. Il numero totale degli elettori iscritti è di 1963; al primo squittinio votarono 640 elettori ed i voti si divisero nel modo seguente: il cavaliere Pietro Leo, consigliere di Cassazione, nel primo squittinio ebbe 266 voti; il signor Sanna Giovanni Antonio, voti 194; il signor Carboni cavaliere avvocato Michele, voti 78; il signor Semenza Gaetano, voti 77; voti dispersi 19, nulli 6; totale 640.

Nessuno dei candidati avendo raggiunto il numero di voti voluto dalla legge si è proceduto al secondo squittinio.

Al secondo squittinio presero parte 784 votanti. Il cavaliere Pietro Leo ebbe 484 voti, Sanna Giovanni Antonio 299.

Il cavaliere Leo Pietro fu proclamato deputato del collegio d'Iglesias, avendo raggiunti 185 voti in più del Sanna Giovanni Antonio.

Se non che dal verbale dell'ufficio definitivo venne a risultare quanto segue:

Che l'ufficio di Carloforte a motivo del temporale non ha potuto recare per mezzo del presidente, come prescrive la legge elettorale, il verbale all'ufficio centrale, e vi è la seguente annotazione nel verbale dell'ufficio d'Iglesias:

« Si noti che a causa del temporale non essendo potuto intervenire in Iglesias niuno dei membri componenti la sezione di Carloforte, venne nel giorno di ieri rimesso da un carabiniere d'ordinanza il plico contenente il processo verbale di quella sezione diretto al presidente della sezione principale, sottoscritto nella fascia dal presidente avvocato Don Paolo Legni, sigillato a quattro sigilli del timbro di quel municipio, il quale veniva aperto a presenza dell'intera adunanza nella sera d'oggi dopo di avere già eccitata quella sezione a farsi rappresentare da uno dei membri componenti l'ufficio, il quale venne inutilmente atteso per il corso di questo giorno, non avendo potuto transitare il mare a causa della continuata tempesta.

« Del che, » ecc.

Bisogna notare che la sezione di Carloforte ha 96 votanti; e siccome, come ho già avuto l'onore di osservare alla Camera, la differenza sta in 185 voti, per cui ancora quando la sezione di Carloforte avesse dati tutti i voti al Giovanni Antonio Sanna, il risultato sarebbe sempre il medesimo, perciò a mio avviso ed è pure quello dell'ufficio VIII, che non vi possano essere difficoltà per la validità di quest'elezione, e secondo l'incarico ricevuto ne propongo per conseguenza la convalidazione alla Camera.

SINEO. Mi rincresce che la Camera debba decidere su quest'elezione, senza ch'essa sia in grado di farne un esame bastantemente compiuto.

L'onorevole relatore si è fatto carico d'una circostanza che merita d'essere considerata. Ma ho avuto inoltre sott'occhio uno dei documenti dell'elezione che dà luogo ad altre considerazioni non meno gravi.

La circostanza di cui si è fatto carico il signor rela-

tore basta, a mio avviso, per concludere all'annullamento dell'elezione.

La legge elettorale prescrive il modo con cui si deve procedere per conoscere il risultato della votazione delle singole frazioni di ciascun collegio e poi del collegio intero.

Essa vuole che tutte le operazioni fatte in ciascuna frazione risultino da un verbale, e che questo sia portato dal presidente di ciascuna sezione alla presidenza dell'ufficio centrale.

L'articolo è chiaro e non ammette distinzione.

L'articolo 86 della legge elettorale dice:

« Nei collegi divisi in più sezioni lo squittinio dei suffragi si fa in ciascuna sezione. L'ufficio della sezione ne dichiara il risultato mediante verbale soscritto dai suoi membri.

« Il presidente di ciascuna sezione lo reca immediatamente all'ufficio della prima sezione, il quale in presenza di tutti i presidenti delle sezioni procede alla ricognizione generale dei voti dell'intiero collegio. »

Il presidente della sezione di Carloforte non si è mosso. Fu portato e presentato da un carabiniere alla presidenza dell'ufficio centrale un piego suggellato in cui si asserisce contenersi il verbale della sezione di Carloforte.

Questo preteso verbale non merita nessun riguardo perchè, quando si tratta di atti autentici, di fatti che la legge vuole siano stabiliti con forme speciali, nessuno può supplire alle forme volute dalla legge.

La testimonianza dei presidenti delle sezioni che debbono venire essi stessi a dare autenticità ai verbali che presentano è il solo modo per cui l'ufficio centrale possa conoscere quale sia stato il voto di ciascuna sezione. Senza di questo non c'è verbale autentico, e non si può riconoscere un verbale che fu portato da un carabiniere, perchè la legge elettorale non parla di carabinieri. Manca dunque una forma essenziale.

Havvi ancora un altro difetto di forma, il quale ha potuto avere una influenza molto notevole sul voto degli elettori. Il verbale che fu portato dal carabiniere è concepito in questi termini: « Deve aver luogo il ballottaggio fra i signori cavalier Leo, » e dopo questo non si legge alcun altro nome.

Il signor relatore mi farà testimonianza dell'esattezza di quanto riferisco; ora, come può esservi ballottaggio tra una persona sola? Non so che cosa avranno capito questi elettori; avranno probabilmente capito che erano chiamati a dare il voto al cavaliere Leo e probabilmente quelli che non volevano darglielo non saranno andati a votare. Di fatti sopra 96 elettori pochi si presentarono in quel giorno.

Nel preteso processo verbale si dice che tutti votarono pel cavaliere Leo, ed è cosa naturale, perchè non sapevano che ci fosse un concorrente.

Questa circostanza è tanto più da notarsi in quanto che nella prima votazione il cavaliere Leo non ha ottenuto che una piccola minoranza; la maggioranza fu per un altro concorrente che non fu messo in ballottaggio; fu pel signor Semenza. Il verbale autentico (essendo quel verbale il solo che esista dee ritenersi per autentico) fa risultar questa circostanza che il cavalier Leo non ebbe che una piccola minoranza di voti nella frazione di Carloforte. Quando gli elettori videro che erano costretti di votare pel cavalier Leo si astennero per la maggior parte di intervenire. Ma se avessero saputo che v'era facoltà di votare per un terzo che non era nè il signor Semenza, nè il signor Leo, forse tutti gli elettori sarebbero intervenuti. La popolazione di Carloforte non è sparsa sopra un largo territorio. Del resto in Piemonte abbiamo avuto vari esempi di elettori che vennero tutti a votare, quindi questo fatto avrebbe potuto riprodursi anche in Carloforte. Se non vennero, dobbiamo presumere che non volevano votare pel cavaliere Leo da essi respinto nel primo scrutinio: non vennero perchè non sapevano che potevano votare per un altro. Credo che anche questo secondo motivo basta per l'annullamento della elezione. Bisogna che nel ballottaggio gli elettori sappiano autenticamente quali sieno i concorrenti fra i quali essi possano distribuire i loro voti. Io mi sono fatto uno speciale dovere di manifestare il mio voto circa questa elezione, perchè essa dà luogo, secondo che mi pare, a grave inconveniente. Mi rincresce che non sia presente il guardasigilli; perchè avrei voluto che egli avesse potuto prender parte a questa discussione, in quanto che quest'elezione ci presenta questa singolare accidentalità.

L'onorevole Leo sedeva or sono pochi mesi in questa Camera. Le sue qualità personali rendono piacevole il suo consorzio nella vita privata. Sotto questo aspetto credo che saremo tutti ben lieti di averlo di nuovo in nostra compagnia. Ma in questo momento io mi preoccupo di un altro pensiero.

Il cavaliere Leo, quando era deputato, era nello stesso tempo consigliere d'appello a Cagliari. Il guardasigilli lo promosse, se non isbaglio, a consigliere di cassazione in Palermo.

Ora io trovo questa singolarità, nella quale bramerei una spiegazione dal guardasigilli. Il guardasigilli l'ha mandato a Palermo coll'intenzione che giudichi a Palermo, oppure coll'intenzione che accettasse di nuovo la rielezione e che ritornasse a Torino? Ma, se ha voluto dare a Palermo un giudice che non sedesse, io credo che il guardasigilli avrebbe potuto fare un'altra scelta. Io son persuaso che quando il guardasigilli ha nominato il cavaliere Leo a consigliere di cassazione ha creduto che fosse fra tutti i giudici d'Italia quello che meritava meglio questa promozione. (*Rumori*) Ma se quest'uomo, necessario alla Corte di cassazione di Palermo, ci va, non l'avremo alla Camera; se sta alla Camera, non sarà a Palermo... (*Oh! — Nuovi rumori*)

PRESIDENTE. Questo è estraneo al soggetto.

SINEO. Domando perdono al signor presidente. Io doveva addurre il motivo che m'indusse a contrastare

questa elezione, e per cui credo che la Camera debba assegnare una grande importanza nel profferire il suo giudizio.

Io non entro nel merito della nomina dell'onorevole Leo all'alta carica di cui egli è rivestito. Non dico per ora se il guardasigilli faccia bene o male di scegliere questi funzionari fra i deputati, verrà poi il giorno in cui spiegherò il mio pensiero a questo riguardo; ma dico che quando si tratta di queste circostanze eccezionali, noi dobbiamo essere più rigorosi nel valutare il merito dell'elezione.

Io dunque, per doppio motivo, sia per mancanza del presidente della sezione all'ufficio centrale di Carloforte, sia perchè si fece credere a quegli elettori che essi non potevano votare che per il cavaliere Leo, per questi due motivi il mio voto sarà per l'annullamento della elezione.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. La Camera chiedendo la chiusura, domando se sia appoggiata.

(È appoggiata).

MICHELINI. Domando la parola contro la chiusura.

PRESIDENTE. Ha la parola contro la chiusura.

MICHELINI. Le accuse mosse dall'onorevole preopinante contro l'ufficio ottavo, di avere esaminata questa elezione con soverchia leggerezza, di non aver preso in considerazione alcune circostanze essenziali, devono dissuadere la Camera dal votare la chiusura, affinchè io, come presidente di quell'ufficio, possa prenderne la difesa e purgarlo da quelle accuse.

Voci. Parli il deputato Michelini.

PRESIDENTE. Continui pure il deputato Michelini a parlare.

MICHELINI. In sostanza due sono gli appunti mossi dal mio amico Sineo contro questa elezione. Il primo consiste nel non essersi il presidente della sezione di Carloforte recato all'ufficio principale per portarvi il verbale d'elezione della sua sezione, ma di averlo mandato per mezzo di un carabiniere. L'onorevole Sineo afferma che questa violazione della legge elettorale, la quale prescrive che i verbali delle sezioni secondarie sian portati alla principale dai rispettivi presidenti, debba avere per effetto la nullità dell'elezione.

Io ammetto che vi sia stata irregolarità; ma primieramente essa è giustificata dalla forza maggiore, cioè dalla tempesta, la quale risulta dal verbale della sezione principale, e non è da nessuno contestata. In secondo luogo la Camera ha sempre ritenuto che le ommessioni delle formalità prescritte dalla legge, tanto più quando non è fatta maliziosamente, come nel caso nostro, ma per effetto di forza maggiore, non infirmino l'elezione, se non quando per quelle ommessioni potrebbe essere cambiata la maggioranza, cioè cambiato il risultamento dell'elezione. Se prevalesse diversa giurisprudenza ne verrebbe che sarebbe in arbitrio degl'individui elettori o delle sezioni di rendere nulle le elezioni, non osservando tutte le prescritte formalità. Così, supponendo che alla sezione di Carloforte non arridesse quello che probabilmente sarebbe stato eletto dall'intiero collegio, essa avrebbe potuto mandar a monte l'elezione più sicuramente coll'astenersi dal votare, e dal mandare il suo presidente alla sezione principale, che col dare tutti i suoi voti al competitore. Questo sarebbe incomportabile. Inoltre coloro che hanno uniformate le loro operazioni alla legge, hanno diritto che efficaci siano le operazioni loro. L'essenziale è dunque di sapere se il risultamento avrebbe potuto essere cambiato. Ora non solamente se tutti i votanti avessero dato il loro voto al competitore del cavaliere Leo, ma ancora se tutti i 96 elettori di cui è composta quella sezione avessero votato nello stesso senso, la maggioranza non sarebbe stata spostata; perchè la maggioranza ottenuta dal candidato eletto è molto maggiore. Infatti sopra 783 votanti nel ballottaggio, il cavaliere Leo ottenne 484 voti, cioè 185 di maggioranza, dai quali sottraendo tutti i voti degli elettori di Carloforte, l'eletto sarebbe sempre stato lo stesso.

La stessa risposta debb'esser fatta alla seconda obiezione, quella di non essersi nella sezione di Carloforte promulgato il nome dell'altro candidato entrato in ballottaggio. È questa un'irregolarità da biasimare; ma essa non infirma l'elezione, perchè anche supponendo che ciò sia stato fatto con malizia, l'effetto di questa malizia non avrebbe potuto essere altro che di togliere 96 voti al competitore e darli all'eletto Leo. Ebbene, tolgansi questi 96 voti, ed il signor Leo rimane sempre eletto.

Nulla dirò circa la circostanza avvertita dal preopinante che il signor Leo, quando sederà in questo recinto non potrà più pronunciar sentenze nella Corte di cassazione di Napoli, com'è intenzione del Ministero che gli conferiva quella carica. Senza dubbio è questo un grave e deplorabile inconveniente. Ma ora noi non facciamo una legge elettorale, non trattasi *de jure constituendo*, bensì *de jure constituto;* trattasi cioè di applicare le leggi esistenti al caso dell'elezione d'Iglesias. Ora le leggi esistenti permettono che uno possa essere nello stesso tempo consigliere di Cassazione a Palermo e deputato a Torino.

Del resto la disapprovazione della Camera circa quest'ultima obiezione dimostra che la Camera è di diverso parere.

Voci. Ai voti! ai voti!

ERCOLE, *relatore.* L'onorevole Michelini abbreviò il compito del relatore...

Voci. Ai voti! ai voti!

ERCOLE, *relatore.* Farò osservare solamente alla Camera che nel primo scrutinio nella sezione di Carloforte il signor Sanna non ebbe nemmeno un voto; i voti furono divisi tra il signor Gaetano Semenza e Don Pietro Leo. Vero è che fu ommesso il nome del Sanna nel secondo scrutinio, ma il presidente quando ha dato principio alle operazioni elettorali dovette annunziare che il ballottaggio naturalmente doveva aver luogo fra i candidati che ebbero maggiori voti nel primo scru-

tinio. Come poteva essere altrimenti? È ben noto che quando ha luogo il ballottaggio il presidente della sezione principale manda a pubblicare in tutte le sezioni il manifesto dove è scritto il nome dei candidati che ottennero il maggior numero di voti nel primo scrutinio. Del resto la Camera ha questo criterio per giudicare su quest'elezione; che gli elettori di Carloforte sono 96, e che se anche non si volesse tener conto dei 34 voti dati al cavaliere Leo, ed attribuire tutti i voti degli elettori inscritti in Carloforte al signor Sanna, vi sarebbe sempre una differenza di 55 voti a favore del cavaliere Leo, in guisa che il signor Sanna non poteva in nessun modo riescire nell'elezione. Per queste considerazioni ed in conformità dei precedenti della Camera propongo di convalidare l'elezione del collegio d'Iglesias a favore del cavaliere Pietro Leo, consigliere di Cassazione.

SINEO. Domando la parola.

Voci. Ai voti! ai voti! La chiusura!

SINEO. Domando la parola contro la chiusura. (*Rumori*).

Io credo che la Camera vorrà fare un esame coscienzioso...

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Il deputato Sineo ha la parola contro la chiusura.

SINEO. Io dico che la questione non è stata bastantemente discussa. L'onorevole Michelini ha fatto un'allegazione che si rannoda ai precedenti della Camera; ma questi precedenti sono contrari all'onorevole Michelini. L'onorevole relatore ha fatto un'altra allegazione che non è consentanea al fatto, ed è necessario che il fatto sia rettificato.

Non è consentanea ai precedenti della Camera l'osservazione dell'onorevole Michelini perchè...

PRESIDENTE. Non entri nel merito, parli contro la chiusura. Finchè dice che la questione ha bisogno di essere discussa, è sulla chiusura, ma se entra nel merito, allora ella va al di là del limite che le è concesso.

SINEO. Poichè il signor presidente crede ch'io non possa dire nulla di più contro la chiusura, userò del diritto che mi spetta di reclamare per un fatto personale. (*Rumori — Oh! Oh!*) Io bramerei che chi vuol contrastare dica il suo nome: (*Con calore*) quando si parla da questo lato della Camera (*No! no!*) è singolare che sorgano sempre di questi segni incomposti di disapprovazione.

L'onorevole Michelini ha errato, quando ha detto che la Camera aveva dato segni di contrastare la mia opinione, poichè la Camera non si spiega con degli *oh*! (*Ilarità*)

Io ho diritto come qualunque altro membro di questa Camera di essere rispettato, e nessuno ha diritto di valersi di questi modi incomposti per contrastare alle opinioni de' suoi colleghi. Molto meno si può aver diritto d'invocare qualche monosillabo che può sfuggire a qualcuno per qualificarlo una sentenza della Camera.

Io protesto contro le parole dell'onorevole Michelini e contro qualunque monosillabo che si abbia a pronunciare, al quale non si può mai attribuire significato di sorta.

Il regolamento si oppone a che si possa far valere un argomento di questo genere contro gli argomenti che si adducono da chi difende od oppugna un'elezione.

Tornando alla chiusura io credo che la Camera non la possa pronunciare senza disdire a quella imparzialità che debbe guidarla nel giudicare delle elezioni; imparzialità che non si può altrimenti esercitare, salvo che dando ascolto a tutte le ragioni che possano militare pro e contro un'elezione; e ciò non sarebbe nel caso attuale, se non si lasciasse campo a ribattere le erronee ragioni addotte dal presidente dell'ufficio e dal relatore dell'ufficio medesimo.

PRESIDENTE. Metto ai voti la chiusura.

(Dopo prova e controprova, è adottata).

Metto a partito le conclusioni dell'ufficio, le quali sono per la convalidazione dell'elezione fatta dal collegio elettorale d'Iglesias nella persona del cavaliere Leo.

(L'elezione è convalidata).

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER LE PENSIONI AGLI IMPIEGATI CIVILI.

PRESIDENTE. La Commissione essendo pronta a riferire sul mandato che le venne commesso nella tornata di ieri a mente dell'articolo 52 del regolamento in ordine al progetto di legge concernente le pensioni degli impiegati civili, la prego di esporre il suo operato.

DE FILIPPO, *relatore*. Se la Camera lo consente, io darei lettura dell'intera legge, ad oggetto che si abbiano sott'occhio tutte le variazioni di materiale locuzione, che la Commissione ha fatto in taluni articoli per armonizzarli fra loro.

(*Dà lettura della legge — Vedi infra*).

Come la Camera ha potuto di leggieri notare, la Commissione non ha apportato che semplici modificazioni, le quali conservano perfettamente la sostanza ed il senso della legge.

MICHELINI. Chiedo di parlare.

Noi siamo per discutere, forse per approvare senza discussione una legge, quella relativa alle spese straordinarie dell'Emilia, in cui la Corte dei conti ci ha dato l'esempio della legalità, essendosi rifiutata di vidimare i mandati di pagamento relativi a quella spesa, ritenendo con ragione che la legge posteriore in cui era omessa avesse abrogata l'antecedente. Mi associo pertanto agli elogi fatti alla predetta Corte del relatore di quella legge. Ma, secondo me, l'esempio della legalità dovrebbe partire dai grandi corpi dello Stato.

Ora, da qualche tempo troppo spesso noi mettiamo

un velo sulla statua della legalità. Così, io non so capire come dopo una rapida lettura di tutta la legge fatta dal relatore, ed alla quale pochi hanno fatto attenzione, e non avrebbero potuto volendolo, noi possiamo approvare la legge.

È vero che si dice la Commissione non avere fatti cambiamenti essenziali, ma di sola redazione, sicchè non è mutato il senso della legge. Ma questo non mi rende punto tranquillo. Chi deve giudicare dell'importanza dei cambiamenti e della natura loro? Forse la Commissione? No, per certo, perchè allora la Commissione sarebbe rivestita di potere legislativo che noi non le abbiamo dato, e che non potremmo darle, anche volendolo.

Inoltre il cambiamento di una o due parole può avere più larghi effetti di quello che a prima giunta si creda principalmente quando trattasi di leggi, il cui linguaggio debb'essere chiaro, semplice, preciso, nulla contenere di superfluo. In una parola le leggi, non solamente nel loro insieme, ma nelle singole più minute loro parti debbono essere fatte dall'intiera Camera e non da una Commissione, la quale non ha altro mandato che quello di preparare il lavoro. Così si è sempre fatto, così si deve fare stando allo statuto.

Io prego, scongiuro la Camera di non entrare in una via d'illegalità, che potrebbe condurci a fatali conseguenze.

Laonde per conchiudere dirò che o dobbiamo approvare la legge com'è stata votata articolo per articolo, ovvero esaminare uno per uno i cambiamenti, per quanto sieno di lieve importanza, che ci propone la Commissione.

PRESIDENTE. Ieri la Camera ha deliberato di mandare alla Commissione di rivedere l'intiera legge non per farvi modificazione alcuna, ma unicamente per coordinare, a senso, come già dissi, dell'articolo 52 del regolamento, i vari articoli, rispetto a certe disposizioni o parole, le quali potessero parere fra loro inconciliabili.

La Commissione ha adempiuto il suo còmpito, ed il signor relatore ha dato lettura dell'intiera legge, per modo che la Camera aveva mezzo ed opportunità di conoscere se la Commissione avesse in alcuna parte mutato il concetto legislativo votato, oppure se si fosse attenuta al mandato che le era dato.

Or bene, noi siamo perfettamente nei limiti della legalità.

Se poi taluno non ha intesa l'intiera lettura e desidera che se ne faccia un'altra, questa è una questione speciale.

Ma intanto io ritengo che si è perfettamente nei limiti della legalità; la Commissione non ha inteso di far altro che uniformarsi al disposto del mentovato articolo 52 del regolamento, ed al mandato che la Camera le ha affidato.

Ciò premesso, do la parola all'onorevole relatore, che l'ha domandata.

ARA. Domando la parola.

DE FILIPPO, *relatore*. Debbo dare un semplice schiarimento.

Io dichiaro che la Commissione non ha fatto alcuna sostanziale modificazione, ma ha solo mutato in modo da renderla più regolare, secondo essa credeva, la locuzione di alcuni emendamenti che furono presentati alla Camera e da essa approvati. Questo l'ha fatto coll'adesione di coloro che avevano proposti gli emendamenti, e solamente perchè non ne fosse alterata l'economia della legge.

Ne darò un esempio. La Camera, in seguito di un emendamento proposto dall'onorevole Sanguinetti, aveva approvato che il 2° alinea dell'articolo 18 fosse unito all'articolo 19 e se ne formasse un solo articolo, val quanto a dire si fosse detto:

« Il *maximum* delle pensioni civili è fissato a lire 8000.

« L'impiegato che abbia quarant'anni di servizio avrà diritto ad una pensione eguale ai quattro quinti della media degli stipendi, senza che si possa però eccedere le lire 8000. »

La Commissione nel leggere quest'articolo lo ha trovato in contraddizione con quello che poi ha votato la Camera.

Quest'articolo sarebbe andato bene qualora la Camera avesse creduto di mantenere, giusta l'avviso della Commissione, la soppressione del *maximum* delle lire 8000 per le pensioni che si godono in una somma maggiore dagli antichi impiegati già collocati a riposo.

Ma ritornato in vita l'articolo 38, che era nel progetto votato dal Senato, tanto l'articolo 38, quanto l'articolo 39, i quali finiscono col dire: *salvo il caso dell'articolo* 19, tali parole avrebbero involto un concetto che non fu nella Camera, cioè che a danno degli impiegati collocati a riposo, non solo bisognava limitare lo stipendio a lire 8000, ma eziandio a 4[5 dell'intero; e coloro che avessero dritto di scegliere per la loro liquidazione le leggi preesistenti, non potessero altrimenti liquidare la loro pensione che per 4[5. Imperciocchè le due disposizioni, che prima erano disgiunte, furono per votazione della Camera e per emendamento proposto dall'onorevole Sanguinetti riunite in un solo articolo. La Commissione perciò ha creduto di dividerli in due articoli, che sono gli articoli 19 e 20, precisamente per coordinarli agli articoli 38 e 39.

Se qualcheduno degli onorevoli deputati crede che la Commissione sia andata al di là del regolamento, che abbia fatta qualche modificazione la quale cangi, non la materiale locuzione degli articoli, ma la sostanza di essi, lo dica perchè la Commissione possa presentare gli opportuni schiarimenti.

ARA. Io concorro nell'opinione dell'onorevole Michelini non esser sufficiente che la Commissione dia lettura di tutta la legge, e dichiari di essersi limitata ad introdurre sole modificazioni, ma essere indispensabile che la Camera conosca queste modificazioni per vedere se siano solamente di forma, ovvero se siansi

invece cambiati gli articoli, non potendo ammettersi l'opinione della Commissione che essa possa correggere errori in cui la Camera sia incorsa nella votazione. (*No! no!*)

PRESIDENTE. Perdoni, prima che proceda oltre questa discussione, è necessario di bene intenderci. L'articolo 52 del regolamento dice:

« Prima della votazione di una proposta di legge, la Commissione sarà in facoltà di chiamare l'attenzione della Camera sopra quegli emendamenti già approvati, i quali le sembrino inconciliabili collo scopo della legge, o con alcuna delle sue disposizioni. »

In applicazione di quest'articolo, la Camera, nella sua seduta di ieri, riputando ne fosse il caso, diede incarico alla Commissione di proporre quelle riforme, che nei limiti ivi indicati ravvisasse opportune. La Commissione ha testè dichiarato di essersi a questo intieramente uniformata. Se talun deputato crede invece ch'ella se ne sia scostata ed abbia non solo variata qualche espressione per coordinare fra loro le varie disposizioni, ma abbia veramente travisato ed alterato il concetto del voto dato, allora chi così crede specifichi quegli articoli e quelle parole per cui, a suo avviso, la Commissione avrebbe ecceduto i limiti del suo mandato.

ARA. Se mi permette il signor presidente, dirò essere impossibile ai membri della Camera, in seguito al rapporto verbale del relatore, il potere pronunziare se la Commissione si è contenuta sì o no nei debiti limiti fissati dal regolamento.

Se viene in massima adottato il sistema della Commissione, ne potrebbe facilmente venire l'inconveniente che la Commissione sia per introdurre delle modificazioni sostanziali negli articoli già votati dalla Camera.

Io dunque faccio istanza che le modificazioni state introdotte dalla Commissione siano stampate e quindi dopo che saranno esaminate dai membri della Camera, i medesimi potranno dire se sì o no la Commissione si è contenuta nei limiti voluti dal regolamento.

DE FILIPPO, *relatore.* Io certamente, a nome della Commissione, non fo alcuna opposizione, affinchè queste modificazioni siano stampate; chè anzi insisto perchè questo si faccia; ma se mai la Camera vuole guadagnare qualche po' di tempo, sarei nel caso di dare anche adesso tutte le spiegazioni necessarie sopra le piccole modificazioni introdotte.

Laonde, io proporrei che, per guadagnare tempo, si desse lettura partitamente di ciascuna modificazione, sulla quale ogni deputato farebbe quelle osservazioni che crederà opportune.

PRESIDENTE. L'onorevole Bertea ha la parola.

BERTEA. La Commissione era perfettamente nel suo diritto. Se non che l'equivoco nasce dal modo col quale essa ha proceduto. A termini dell'articolo 52, il còmpito della Commissione era semplicemente quello di richiamare l'attenzione della Camera sulle modificazioni da introdursi o sul modo di combinare nel loro insieme i diversi articoli. Ma col metodo seguìto dal relatore, quello cioè di leggere soltanto le proposte modificazioni, si corre pericolo che la Camera non possa farsi un concetto abbastanza preciso delle medesime.

Quindi sta l'osservazione fatta dal presidente, cioè che si debbano leggere comparativamente la legge quale venne votata e le nuove proposte della Commissione.

PRESIDENTE. L'onorevole Sineo ha la parola.

SINEO. Io credo tanto più giuste le osservazioni degli onorevoli Bertea ed Ara in quanto che noi dobbiamo osservare, non dico il regolamento, perchè questo è figlio nostro, e di questo nostro figlio facciamo quello che vogliamo, ma lo Statuto, che sta al disopra di noi tutti, e che non vorrete si possa sempre impunemente trasandare.

Lo Statuto all'alinea dell'articolo 55 prescrive che le discussioni si fanno articolo per articolo.

Non possiamo dunque accettare, quando si tratta di una legge, modificazioni in blocco. Io credo quindi che, coerentemente allo Statuto, bisogna che ci siano presentate le modificazioni articolo per articolo.

PRESIDENTE. Sta bene quanto dice l'onorevole Sineo sino ad un certo punto; ma qui si tratta di legge già votata e non si tratta che di vedere se la Commissione abbia fatto delle proposte le quali contraddicano coi concetti votati.

Ora io pregherei l'onorevole relatore di portare a me queste modificazioni; io ne darò cognizione più esplicita e più chiara alla Camera, onde chi crede fare delle osservazioni ne abbia l'opportunità.

DE FILIPPO, *relatore.* Siccome la Commissione si è radunata questa mattina ed ha fatto queste modificazioni in tempo molto breve, essendoci molte cancellature e correzioni, difficilmente l'onorevole presidente potrebbe interpretarle, e solamente il relatore che le ha scritte, dopo essere state dalla Commissione risolute, potrebbe dare quelle spiegazioni che occorrono.

PRESIDENTE. Allora inviterò l'onorevole relatore a venire alla tribuna per essere meglio sentito ed esporre articolo per articolo le varianti che la Commissione propone.

Può omettere gli articoli sui quali non cade alcuna modificazione.

Prego la Camera di far silenzio.

DE FILIPPO, *relatore.* L'articolo 4 diceva:

« Il collocamento a riposo sarà fatto con decreto reale se l'impiegato fu nominato con decreto reale, e con decreto ministeriale per tutti gli altri. »

Quest'articolo venne così modificato:

« Il collocamento a riposo sarà dato con decreto reale se l'impiegato fu nominato per decreto reale, con decreto ministeriale per gli altri e con deliberazione dell'una o dell'altra Camera o delle rispettive Presidenze per gl'impiegati addetti al Parlamento. »

All'articolo 5 non vi è alcuna modificazione, come neppure all'articolo 7.

Sulla redazione dell'articolo 8 c'è la votazione della Camera.

Una voce. E le modificazioni della Commissione?

DE FILIPPO, *relatore.* Non ne ha fatto al detto articolo.

All'articolo 11 vi è questa modificazione della Commissione:

« Nei casi di disponibilità il tempo è valutato per intero, ed in quelli d'aspettativa per motivi di salute è computato per metà. »

L'idea della Camera era precisamente questa, ma invece di dire *negli altri casi di disponibilità e nei casi d'aspettativa*, si è detto *in quelli.*

PRESIDENTE. Rimane inteso che ove non si facciano osservazioni, sono accettate le variazioni della Commissione.

DE FILIPPO, *relatore.* All'articolo 14 v'è un'altra variazione della Commissione.

Quest'articolo, come era stato votato, diceva in fine del terzo alinea: « non eccede la somma di lire 3000 e di due terzi per ogni somma maggiore. » La Commissione invece di dire *per ogni somma maggiore* ha detto *per la somma eccedente.*

Nell'articolo 16, il quale diceva verso la fine: «*purchè la media degli ultimi anni non superi le lire quattro mila*, in questo caso non si terrà conto degli aumenti ottenuti negli ultimi dodici anni, » la Commissione stimò che la redazione dell'articolo non fosse molto esatta, epperò avvisò di mettere quell'aggiunta al principio dell'articolo, e ha detto: *quando la media degli stipendi non superi le lire quattro mila:* e così proseguendo, rimanendo intatto il resto.

La Camera giustamente aveva stabilito che, trattandosi di due limiti, quello di otto mila lire, e l'altro dei quattro quinti, se ne fosse fatto un articolo solo, cioè l'articolo 19, ed era stato così approvato, siccome ho già detto. La Commissione, dopo che la Camera votava non doversi sopprimere l'articolo 38 proposto ed approvato dal Senato, cioè che il limite delle otto mila lire dovesse aver effetto retroattivo, ha dovuto fare naturalmente la seguente osservazione. Poichè al fine degli articoli 38 e 39 si dice: « salvo il disposto dell'articolo 19 », che prima conteneva solamente la disposizione del *maximum* delle lire otto mila, ma che adesso, congiunto col secondo alinea dell'articolo precedente, contiene un'altra restrizione, vale a dire che la pensione non può essere superiore ai quattro quinti dello stipendio, la Commissione ha distinto nuovamente le due differenti disposizioni in due articoli diversi, limitando l'articolo 19 esclusivamente al *maximum* delle lire otto mila, ed in un articolo aggiunto, che è il 20°, ha fissato il limite di quattro quinti.

All'articolo 30 ha fatto un'altra variazione, invece di dire: *le rate mensili non reclamate*, essendole paruto che la parola *reclamare* fosse un francesismo, ha surrogato ad essa la parola *dimandate.* Come pure all'articolo 32 ha cangiato le parole: *ministro del ramo*, in queste: *ministro dal quale dipende.*

All'articolo 34 un emendamento dell'onorevole deputato Massa, dalla Camera approvato, avea aggiunto le parole: « che anche il condannato a pena correzionale per prevaricazione, corruzione o malversazione dovesse perdere la pensione; » laddove, dopo averla liquidata ed essendone in possesso, si fosse scoperto che egli avesse commesso il detto reato.

Ciò posto, era necessità coordinare quest'articolo con l'articolo 35, il quale fu modificato nei seguenti termini:

« Nel caso di riabilitazione del condannato la pensione sarà conceduta a cominciare dalla data del decreto di riabilitazione.

« Nel caso di condanna a pena criminale o a pena correzionale, a termini dei precedenti articoli 32 e 34, la moglie e la prole del condannato conseguiranno la quota di pensione a cui avrebbero avuto diritto se egli fosse morto.

« Questo assegnamento cesserà e si ripristinerà la pensione al titolare nel caso di riabilitazione del condannato a pena criminale dal giorno della riabilitazione, e nel caso di condanna a pena correzionale, dopo cinque anni dal giorno in cui sarà stata espiata la pena. »

ARA. Dietro rapporto fatto dal relatore risulta che la Commissione nel caso attuale non si è limitata ad introdurre una variazione di forma, ma fece un'aggiunta, la quale mi sembra fondata. Una tale aggiunta non essendo ancor stata votata dalla Camera, per regolarità, mi pare utile che la Camera voti realmente l'aggiunta proposta dalla Commissione.

Voci. Ai voti!

PRESIDENTE. Allora metto ai voti quest'emendamento così come sta.

(È approvato).

DE FILIPPO, *relatore.* Art. 39. Qui c'era l'emendamento dell'onorevole Crispi, il quale domandava fosse compreso in quest'articolo anche l'impiegato messo a riposo. Nel modo come dapprima egli aveva domandato che si fosse aggiunta questa parola, portava una locuzione la quale non aveva senso; quindi la Commissione perfettamente ritenendo quello che aveva domandato l'onorevole Crispi, e dalla Camera era stato approvato, ha redatto l'articolo 39, nella sua prima parte, nel modo seguente:

« Art. 39. Alla promulgazione della presente legge l'impiegato messo a riposo che abbia diritto a pensione, e quegli che al cessare dal servizio abbia raggiunto quel tempo che per le leggi anteriori gli avrebbe dato diritto a pensione se avesse ottenuto il collocamento a riposo, potranno esercitare il loro diritto, a termini delle leggi anteriori a cui erano sottoposti. »

A questo stesso articolo vi era un secondo emendamento dell'onorevole Sanguinetti, il quale interpellato nel seno della Commissione perchè avesse spiegato il concetto del suo emendamento, l'espose nel modo come ho l'onore di leggere alla Camera:

« Ma in quest'ultimo caso si prenderà per base della

liquidazione lo stipendio che godevano secondo gli ordinamenti dei governi cessati dal 1859 fino alla costituzione del regno d'Italia; e ciò salvo la disposizione dell'articolo 19. »

SANGUINETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

SANGUINETTI. Io dichiaro che nella Commissione ho spiegato il mio emendamento come l'ho spiegato ieri alla Camera, nè più nè meno, colle stesse identiche parole; però dissi che io non mi opponeva ad altra redazione qualsiasi. Nella Commissione non ho fatto che questo, ma non intesi certamente di dire che la redazione attuale sia identica nel suo significato a quella che avevo proposto io altra volta.

BERTEA. Se ho ben comprese le dichiarazioni dei preopinanti, si è sostituita una nuova redazione all'emendamento Sanguinetti. Vedo con ispiacevole sorpresa che l'onorevole Sanguinetti contraddice a ciò che è sostenuto dal relatore, il quale diceva che unicamente per ispiegare il suo concetto sia l'onorevole Sanguinetti intervenuto nella Commissione. Mentre l'onorevole Sanguinetti aveva formolato in modo preciso il suo emendamento alla Camera, e la Camera l'aveva approvato; mentre quest'emendamento non era nè per redazione, nè per sostanza inconciliabile con altre parti delle disposizioni della legge, non vi era alcuna ragione per cui l'onorevole Sanguinetti avesse ad intervenire nel seno della Commissione a spiegarvi il suo concetto, e per cui la redazione dell'articolo venisse poi mutata. Non dico che questa variazione sia più o meno sostanziale, perchè mi è impossibile così a gran velocità di giudicare dell'emendamento ora sostituito a quello che già era redatto, ma dico che questo fatto stabilisce un precedente il quale può essere fatale in ogni discussione di legge, e maggiormente fatale nell'interpretazione della medesima.

Quindi io propongo che sia reintegrato, in omaggio alla votazione della Camera, l'emendamento del deputato Sanguinetti tal quale fu formolato e votato.

MACCHI. Io pregherei invece la Camera a votare l'articolo colle modificazioni introdotte dalla Commissione d'accordo col medesimo deputato Sanguinetti.

Dico la verità, l'emendamento Sanguinetti, come era formolato dapprima, aveva destato in me qualche dubbio che so essere pur sorto nell'animo di molti miei colleghi.

E il dubbio è questo, che, stando all'emendamento Sanguinetti, ove un impiegato che dopo il 1859 ha ottenuto un aumento di stipendio, e volesse liquidare la pensione, mal si saprebbe se questa dovesse stabilirsi soltanto a norma dei regolamenti vigenti prima del 1859, come sarebbe giusto e naturale, oppure anche in base dello stipendio che prima del 1859 egli percepiva; il che sarebbe ingiusto ed assurdo.

Ora, se l'emendamento come venne adesso corretto, vale a rimovere questo dubbio, io credo che raggiunga meglio lo scopo che ci siamo proposti, e quindi sia da preferirsi all'articolo com'era prima compilato.

DE FILIPPO, *relatore*. Io dirò due parole, e la Camera deciderà se la Commissione siasi menomamente allontanata dal nostro regolamento.

Debbo giustificare la Commissione su due cose: primamente perchè ella abbia fatto intervenire il proponente di quell'emendamento nel suo seno, e perchè essa l'abbia formolato in quei termini sopraccennati.

L'onorevole Sanguinetti ci ha fatto il piacere di venire nel seno della Commissione, perchè la domanda fatta ieri alla Camera dal relatore della Commissione fu precisamente questa, cioè di mettersi d'accordo coi proponenti degli svariati emendamenti onde la redazione avesse potuto riuscire nel modo il più esatto che fosse possibile; quindi fu chiamato l'onorevole Sanguinetti, come venne pure chiamato l'onorevole Crispi, il quale, forse per mancanza di tempo, non è intervenuto.

Al deputato Sanguinetti fu fatto conoscere che l'emendamento nel modo in cui era formolato potea avere una portata molto maggiore di quella cui forse egli stesso non avea preveduto. Egli ne convenne; implicava una specie di contraddizione, o per lo meno non era secondo il concetto dell'articolo medesimo, poichè l'articolo diceva « secondo gli ordinamenti dei cessati Governi, » e di questi Governi vi ha chi non cessò che nel 1860.

Il mettere *anteriormente*, tanto più che le parole aggiunte *anteriormente al* 1859 contraddicevano al concetto naturale dell'articolo medesimo, non pareva alla Commissione che avesse potuto essere consentaneo al concetto dell'articolo medesimo.

Quindi, combinata questa seconda redazione, modificato in questo modo l'articolo, ne fu data conoscenza all'onorevole Sanguinetti, il quale vi aderì pienamente senza muovere alcuna difficoltà.

Allora la Commissione ha creduto che la nuova redazione comprendesse precisamente il concetto dell'emendamento proposto dall'onorevole Sanguinetti.

Ora l'onorevole Sanguinetti viene a dire che questo non è il suo concetto. Ma quest'osservazione poteva farla nel seno della Commissione, e l'articolo sarebbe stato modificato diversamente.

Certa cosa è che la Commissione in ciò non ha nessunissima colpa. Essa ha chiamato nel suo seno l'onorevole Sanguinetti, gli ha fatto leggere questa novella modificazione domandandogli se vi aderiva; egli l'ha approvata, e la Commissione l'ha presentata alla Camera.

BERTEA. Non insisto nel caso concreto, perchè, come ho già accennato, non posso riconoscere le varianti che si sono introdotte fra un emendamento e l'altro; ma ritengo che ciò non possa costituire un precedente per la Camera, e che un'altra volta che si abbiano ad introdurre modificazioni, debba la Commissione limitarsi a chiamare l'attenzione della Camera sopra le medesime, e sulle medesime si apra di poi la discussione, ma giammai abbia a sostituirsi ad un emendamento già votato un nuovo emendamento che per avventura sia più o meno sostanzialmente diverso.

MARI. Io intendo soltanto di chiamare l'attenzione dell'onorevole preopinante sull'articolo 52 del nuovo regolamento della Camera, che è già stato letto dal nostro onorevole presidente.

La Commissione non ha potuto far altro che quello che l'articolo 52 del nostro nuovo regolamento le dava facoltà di fare. Essa ha veduto emendamenti che le sembravano inconciliabili con lo scopo di alcune disposizioni già adottate dalla Camera in questo progetto di legge; essa li ha modificati. Non ha preteso di sostituirsi alla Camera, nè d'imporre la sua volontà. Ne ha reso conto alla Camera leggendo interamente la legge; ora ne rende conto di nuovo, dando lettura degli emendamenti modificati: non so dunque qual rimprovero possa farsi alla Commissione.

PRESIDENTE. Insiste l'onorevole Bertea nella sua proposta?

BERTEA. Non insisto.

ARA. Domando la parola per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ARA. Io non posso lasciar passare l'interpretazione data dall'onorevole Mari al disposto dell'articolo 52 del regolamento della Camera senza protestare. Colla disposizione di detto articolo si dà facoltà alla Commissione di richiamare l'attenzione della Camera sopra quegli emendamenti già approvati, i quali le sembrino inconciliabili collo scopo della legge o con alcuna delle sue disposizioni; ma io mi oppongo in modo reciso a che sia adottato il sistema di accordare alle Commissioni il diritto d'introdurre emendamenti od aggiunte. Ora essendo ammesso colla votazione già fatta dalla Camera essersi dalla Commissione introdotte aggiunte, è col fatto dimostrato che l'onorevole Mari male interpreta la disposizione dell'articolo 52 del regolamento quando crede che la Commissione non abbia ecceduti i limiti del proprio mandato...

PRESIDENTE. Perdoni; l'onorevole Mari non ha detto che la Commissione avesse inteso di scostarsi menomamente dall'articolo 52; disse che anzi aveva inteso d'uniformarvisi. Adunque si può fare la questione se essa vi si sia uniformata o no, ma non si può fare una questione di massima, tuttavolta che la Commissione stessa ha dichiarato di avervisi voluto uniformare. Quindi la questione di massima e di legalità va affatto messa in disparte. Qui non v'ha che una questione specifica, vale a dire, se queste variazioni corrispondano o non corrispondano al debito che aveva la Commissione secondo l'articolo 52.

Essa crede di essersi uniformata; se taluno è d'avviso che se ne sia invece scostata, voglia dichiararlo e dimostrarlo, ed in allora la discussione si aprirà su questo punto. Eccetto che in questo caso, io non credo la discussione ammessibile.

ARA. Allora io domando, per potere accertarmi che colla nuova redazione fatta dalla Commissione non siasi variato l'emendamento stato votato ieri dalla Camera, che quel testo sia stampato, perchè altrimenti io non potrei dare il mio voto coscienzioso.

PRESIDENTE. L'onorevole Ara propone che questa modificazione sia stampata.

Chi appoggia questa proposta si alzi.

(È appoggiata).

Essendo appoggiata, la metto ai voti.

SANGUINETTI. Domando la parola per fare una dichiarazione personale.

PRESIDENTE. Parli.

SANGUINETTI. Io ho bisogno di dichiarare i fatti.

Io ebbi l'onore d'intervenire nel seno della Commissione, ivi io ho esposto quali furono i motivi che m'indussero ieri a proporre il mio emendamento, il quale veniva a danneggiare alcuni impiegati delle antiche provincie, della Toscana e della Sicilia. La Commissione mi pose sott'occhio, non mi ricordo bene se nella radunanza o fuori, alcune conseguenze di questo mio emendamento.

PRESIDENTE. Io vorrei che trattasse meno della sua persona che del soggetto in quistione. (*Bravo!*)

SANGUINETTI. Io mi occupo della mia persona; e per la mia dignità e pel carattere di deputato debbo occuparmi presentemente della mia persona, poichè l'onorevole relatore, che io stimo molto, ha accennato dei fatti che si riferiscono a me, e che io non credo sieno esatti, non per dar torto a lui, ma perchè forse non ricorda precisamente come passarono le cose. Ora dunque io dico che nella Commissione ho esposto quale fosse l'indole, il carattere, il senso del mio emendamento accettato dalla Camera.

Io ho detto nella Commissione di più; ho detto che era pentito d'aver presentato quell'emendamento, che se dovessi presentarlo ancora non lo presenterei; ma ho pur detto alla Commissione che la redazione da essa proposta non esprimeva affatto il concetto del mio emendamento; che tutt'al più quello che io poteva fare era di non combatterla e tacermi alla Camera, e lo avrei fatto se l'onorevole commissario del Governo non mi avesse detto che io ho approvato quell'emendamento nel senso che riproducesse precisamente quello da me proposto; ciò che non è. Sono schietto, e debbo dire le cose come sono.

PRESIDENTE. Ora metto ai voti la proposta dell'onorevole Ara, che si stampi la redazione modificata dalla Commissione.

(Dopo prova e controprova, è rigettata).

Il signor relatore continui.

ALLIEVI. Pregherei il signor presidente di mettere ai voti l'emendamento: per quanto non siano sostanziali, io credo che le variazioni devono essere dalla Camera approvate.

PRESIDENTE. Riteneva che, a norma di quanto ho già dichiarato, s'intendessero approvate implicitamente; tuttavia le metto ai voti.

(Sono approvate).

DE FILIPPO, *relatore.* Al secondo alinea dell'articolo 41 vi è un'altra variazione.

L'emendamento del deputato Ara, di sopprimere l'intiero alinea dell'articolo 41, fu modificato dall'ono-

revole Sanguinetti in queste parole: *Salvo che tratti del servizio contemplato nell'articolo* 7. Allora invece di tali espressioni, siccome nell'articolo 7 si tratta di impiegati, si è detto: *Salvochè si tratti di servizio prestato nella qualità di alunno, volontario, o altra equivalente a termini dell'articolo* 7.

All'articolo 33, invece di *privati d'impiego*, si è detto che *perdettero l'impiego*, per le ragioni già svolte alla Camera, allorchè fu discusso cotesto articolo.

All'articolo aggiunto, che contiene la proposta dell'onorevole Mellana, concepita in questi termini: *Gli alinea secondo e terzo dell'articolo* 36 *saranno applicati anche agli stipendi degl'impiegati civili*, la Commissione ha creduto di rendere più esatta la redazione, dicendo: *Le disposizioni contenute nel secondo e terzo alinea dell'articolo* 36 *saranno applicate anche agli stipendi degl'impiegati civili.*

Ecco tutte le variazioni che ha fatto la Commissione, per coordinare tra loro gli articoli e gli emendamenti dalla Camera approvati.

PRESIDENTE. Ora gli articoli sono terminati.

L'intiero disegno di legge rimane concepito nei seguenti termini:

« TITOLO I. *Del collocamento a riposo e del diritto a pensione degl'impiegati.* — Art. 1. Hanno diritto di essere collocati a riposo e di conseguire pensione:

« *a*) Gl'impiegati che hanno compiuti 40 anni di servizio, ovvero 65 di età con 25 anni di servizio;

« *b*) Quelli che dopo 25 anni di servizio sieno divenuti per infermità inabili a continuarlo o a riassumerlo;

« *c*) Quelli che dopo 25 anni di servizio fossero dispensati dall'impiego, e quelli che dopo il tempo medesimo fossero collocati in disponibilità per soppressione o riforma degli uffizi.

« Art. 2. L'impiegato che per ferite riportate o per infermità contratte a cagione dell'esercizio delle sue funzioni fu reso inabile a prestare ulteriormente servizio, ha diritto di essere collocato a riposo e di conseguire la pensione, qualunque sia l'età sua e la durata dei suoi servigi.

« Art. 3. Ha diritto ad essere collocato a riposo coll'indennità di cui all'articolo 22:

« *a*) L'impiegato che ha servito per un periodo di tempo minore di anni 25 e maggiore di 10, ed è divenuto inabile a continuare od a riassumere il servizio per fatti diversi da quelli indicati nell'articolo precedente;

« *b*) L'impiegato che, avendo servito meno di 25 anni, ma più di 10, fosse dispensato dall'impiego, ovvero fosse posto in disponibilità per soppressione o per riforma degli uffizi.

« Art. 4. Il collocamento a riposo sarà dato con decreto reale se l'impiegato fu nominato per decreto reale, con decreto ministeriale per gli altri, e con deliberazione dell'una o dell'altra Camera, o delle rispettive Presidenze per gl'impiegati addetti al Parlamento.

« Art. 5. Il Governo potrà, salvo l'osservanza delle leggi relative all'inamovibilità dei magistrati e dei professori, collocare d'ufficio a riposo un impiegato che vi abbia diritto, a termini degli articoli precedenti, ancorchè non ne faccia domanda.

« Il provvedimento col quale sono collocati d'ufficio a riposo impiegati nominati con decreto reale, dovrà essere preceduto da deliberazione del Consiglio dei ministri.

« Art. 6. Sono considerati come impiegati civili per gli effetti della presente legge coloro che, nominati dal Governo o dal Parlamento, sono retribuiti in tutto od in parte con uno stipendio fisso a peso del bilancio generale dello Stato, sono sottoposti alla legge sulla ritenuta degli stipendi, ed ai quali non sono applicabili le leggi relative alle pensioni dei militari di terra e di mare.

« Gl'impiegati, gli uscieri ed i commessi del Parlamento, i ricevitori del registro e bollo, ed i conservatori delle ipoteche, sebbene retribuiti solamente con aggio, sono considerati come impiegati civili, per gli effetti della presente legge.

« TITOLO II. *Del servizio utile al conseguimento della pensione.* — Art. 7. Il servizio utile al conseguimento della pensione si computa dal giorno in cui l'impiegato sia stato dal Governo nominato al suo primo impiego, o ammesso con titolo regolare registrato alla Corte dei conti od a'suoi uffizi nella qualità di uditore, soprannumerario, alunno, volontario od altra equivalente, non comprendendosi però il servizio prestato prima dell'età di 20 anni compiuti.

« Art. 8. Il tempo del servizio prestato da'professori nelle Università del regno, nelle scuole d'applicazione per gl'ingegneri e negli istituti superiori sarà aumentato di un quinto, quante volte la loro nomina sia avvenuta per primo impiego ed in età non minore di anni 35.

« Art. 9. Il servizio prestato da'macchinisti, scaldatori, guarda *tenders* delle strade ferrate sarà aumentato di due quinti.

« Art. 10. Il servizio prestato nella carriera militare sarà computato pel conseguimento della pensione civile a norma delle leggi relative alle pensioni dei militari di terra e di mare.

« Le disposizioni di queste leggi concernenti il modo di valutare gli anni di campagna pei militari ammessi alla giubilazione saranno anche applicate agli impiegati civili, che avranno prestato servizio presso l'armata sì di terra come di mare.

« Art. 11. Il tempo di pena, quello scorso in aspettazione di giudizio seguìto da condanna ad una pena correzionale e quello passato in aspettativa per motivi di famiglia, non sono computati.

« Nei casi di disponibilità il tempo è valutato per intiero, ed in quelli di aspettativa per motivi di salute è computato per metà.

« Art. 12. Quando nel còmputo degli anni di servizio vi ha frazione di anno, il periodo che eccede

sei mesi è calcolato per anno intiero, altrimenti non è valutato.

« Art. 13. Il tempo scorso dal giorno in cui l'impiegato è collocato a riposo o altrimenti perde la qualità d'impiegato fino al giorno in cui viene riammesso non è calcolato.

« Il nuovo servizio prestato dall'impiegato sarà unito all'anteriore per la pensione di riposo che gli potrà competere. In ogni caso questa pensione non sarà inferiore a quella di cui egli avesse precedentemente goduto.

TITOLO III. *Delle pensioni degli impiegati.* — Art. 14. La pensione a cui ha diritto l'impiegato collocato a riposo sarà liquidata sulla media degli stipendi ad esso retribuiti durante l'ultimo triennio di servizio *effettivo*.

« Saranno calcolati gli aggi e gli altri proventi per quella parte soltanto che, giusta i regolamenti speciali, non sia destinata a sopperire a spese d'ufficio, o a stipendiare subalterni.

« Però il *maximum* della somma per la quale gli aggi e gli altri proventi entreranno in calcolo nella liquidazione sarà di quattro quinti quando la media non ecceda le lire 3000, e di due terzi per la somma eccedente.

« Non saranno computate le indennità concesse per alloggio, assegnamenti locali, spese d'ufficio, di rappresentanza e simili.

« Art. 15. Quando sia permesso per legge il cumulo di più stipendi, entrerà in conto per la media la somma degli stipendi nella misura in cui furono effettivamente goduti.

« Art. 16. Quando la media degli stipendi non superi le lire 4000, sarà accresciuta di un quinto, se l'impiegato non abbia ricevuto negli ultimi dodici anni di servizio alcun aumento di stipendio, o l'abbia ricevuto tale che non importi l'accrescimento di un quinto sulla media.

« In quest'ultimo caso non si terrà conto degli aumenti ottenuti negli ultimi dodici anni.

« Art. 17. Quando la media non supera lire 2000, la pensione sarà eguale a un quarantesimo di essa per ciascun anno di servizio.

« Se la media supera quella somma, la pensione sarà eguale a un quarantesimo sopra le prime 2000, e a un sessantesimo sopra ogni rimanente somma.

« Art. 18. Le pensioni non potranno essere inferiori a lire 150, nè eccedere i quattro quinti della media degli stipendi calcolata a termini degli articoli precedenti. Le frazioni di lire si trascurano nel computo finale.

« Art. 19. Il *maximum* delle pensioni civili è fissato a lire 8000.

« Art. 20. L'impiegato che abbia quarant'anni di servizio avrà diritto ad una pensione eguale a quattro quinti della media degli stipendi senza che si possa però eccedere le lire 8000.

« Art. 21. Nel caso espresso nell'articolo 2, la pensione non potrà essere minore del terzo dell'ultimo stipendio, se la durata dei servizi è minore di 20 anni, e della metà se supera i 20 anni.

« Qualora però le infermità derivanti dalle cause indicate nel detto articolo avessero prodotto cecità, amputazione o perdita assoluta dell'uso delle mani o dei piedi, l'impiegato avrà diritto ai 4/5 della media degli stipendi non eccedendo però mai il *maximum* stabilito dall'articolo 19.

« Art. 22. L'indennità, di cui è parola nell'articolo 3, consiste in una somma fissa per una sola volta.

« Essa corrisponderà a tanti dodicesimi dell'ultimo stipendio quanti sono gli anni di servizio sulle prime lire 2000, e a tanti diciottesimi sulla rimanente somma.

« TITOLO IV. *Delle pensioni delle vedove e dei figli degl'impiegati.* — Art. 23. La vedova dell'impiegato contro la quale non sia stata pronunziata sentenza definitiva di separazione di corpo per di lei colpa, ha diritto ad una parte della pensione di cui godeva il marito, o che gli sarebbe spettata, purchè al tempo in cui questi cessò dal servizio fossero trascorsi due anni dal giorno del matrimonio, ovvero vi fosse prole, ancorchè postuma, di matrimonio più recente, o finalmente la morte del marito fosse avvenuta come conseguenza immediata del servizio.

« La vedova nelle condizioni sopraddette avrà anche diritto a pensione quando il marito sia morto dopo 25 anni di servizio.

« Lo stesso diritto compete alla prole orfana dell'impiegato, finchè i figli siano minorenni e le figlie siano inoltre nubili.

« È pareggiata alla prole orfana la prole di madre contro la quale fosse stata emanata, come sopra, sentenza definitiva di separazione di corpo.

« Art. 24. La quota di pensione che spetta alla vedova, od in difetto alla prole minorenne, in virtù dell'articolo precedente, sarà uguale al terzo di quella di cui godeva, od a cui aveva diritto il marito. Se questi ha perduto la vita in servizio comandato, o in conseguenza immediata del suo servizio, la quota sarà uguale alla metà del *maximum* della pensione, calcolata sulla media degli stipendi del marito, qualunque sia la durata dei servizi di lui.

« La quota di pensione non potrà essere inferiore al *minimum* determinato dall'articolo 18.

« Art. 25. La pensione si perde:

« Dalla vedova che passi ad altre nozze;

« Dalla prole quando sia giunta all'età maggiore;

« Dalle figlie anche di minore età quando abbiano contratto matrimonio.

« Art. 26. Il Governo stabilirà, con apposito decreto reale, la misura e le norme secondo le quali la pensione dovrà andar divisa tra la vedova ed i figliuoli nel caso che questi, o per essere prole di una prima moglie, o per qualsiasi altra cagione non abitassero con lei.

« Le quote degl'individui che muoiano o perdano il diritto alla pensione accresceranno agli altri.

« TITOLO V. *Disposizioni generali.* — Art. 27. Le pensioni saranno liquidate dalla Corte dei conti nel modo e secondo le forme stabilite pei relativi provvedimenti.

« I decreti di collocamento a riposo e gli elenchi delle pensioni liquidate saranno pubblicati nella *Gazzetta ufficiale del regno.*

« Art. 28. Il godimento della pensione comincia a decorrere dal giorno in cui cessa lo stipendio o l'assegno dell'impiegato.

« Le pensioni delle vedove e degli orfani decorrono dal giorno successivo a quello della morte dell'impiegato o della vedova.

« Art. 29. Le pensioni sono pagate a mesi maturati secondo le norme stabilite per la contabilità generale dello Stato.

« Art. 30. Le rate mensili non domandate entro due anni sono prescritte.

« Art. 31. Chiunque pretenda aver diritto a pensione di riposo, se lascia trascorrere più di un anno dal giorno in cui dovrebbe cominciare il godimento, senza farne domanda o senza presentare i titoli giustificativi del suo diritto, non sarà ammesso a goderne che dal primo giorno del mese successivo a quello della fattane domanda, o della presentazione dei titoli.

« I minori e i dementi sono eccettuati da questa disposizione.

« Art. 32. Il diritto al conseguimento della pensione si perde:

« Per condanna ad una pena criminale per qualunque reato, o per condanna a pena correzionale per reati di corruzione, prevaricazione o malversazione;

« Per destituzione dall'impiego, quando il ministro dal quale dipende l'impiegato destituito abbia precedentemente consultato una Commissione nominata al principio di ogni anno con decreto reale, sulla proposta del Consiglio dei ministri, e composta di tre magistrati inamovibili e due funzionari amministrativi, e questa abbia avvisato che i motivi i quali determinarono il ministro a proporre la destituzione sieno tanto gravi da giustificare la perdita del diritto alla pensione: in questo caso nel decreto di destituzione sarà espressa la clausola della perdita del diritto della pensione.

« Non è derogato alle leggi speciali risguardanti i funzionari inamovibili.

« Art. 33. Non si può esercitare il diritto al conseguimento della pensione durante il tempo dell'espiazione della pena per condanna correzionale.

« Art. 34. La pensione già conseguita si perde per le condanne a pene criminali, per qualunque reato, o per condanna a pene correzionali, per reati di corruzione, prevaricazione, o malversazione, o per la perdita della nazionalità italiana.

« Art. 35. Nel caso di riabilitazione del condannato la pensione sarà conceduta a cominciare dalla data del decreto di riabilitazione.

« Nel caso di condanna a pena criminale o a pena correzionale, a termini dei precedenti articoli 32 e 34 la moglie e la prole del condannato conseguiranno la quota di pensione a cui avrebbero avuto diritto se egli fosse morto.

« Questo assegnamento cesserà, e si ripristinerà la pensione al titolare nel caso di riabilitazione del condannato a pena criminale, dal giorno della riabilitazione; e nel caso di condanna a pena correzionale dopo cinque anni dal giorno in cui sarà stata espiata la pena.

« Art. 36. Le pensioni di riposo sono vitalizie. Esse sono considerate come debito dello Stato.

« Nè le pensioni, nè gli arretrati di esse possono cedersi o essere sequestrati, eccettuato il caso di debito verso lo Stato, che sia dipendente dall'esercizio delle funzioni dell'impiegato, e per causa di alimenti dovuti per legge.

« Nel primo di questi casi la ritenzione non può eccedere il quinto, e negli altri il terzo dell'ammontare della pensione.

« Art. 37. È vietato il cumulo di più pensioni di riposo a carico del bilancio generale dello Stato, eccettuati i casi espressamente determinati dalla legge.

« TITOLO VI. *Disposizioni transitorie.* — Art. 38. Le pensioni attualmente esistenti a carico dell'erario continueranno ad essere regolate dalle leggi anteriori, salvo la disposizione dell'articolo 19.

« Art. 39. Le disposizioni contenute nel secondo e terzo alinea dell'articolo 36 saranno applicate anche agli stipendi degl'impiegati civili.

« Art. 40. Alla promulgazione della presente legge, l'impiegato messo a riposo, che abbia diritto a pensione, e quegli che al cessare dal servizio abbia raggiunto quel tempo che per le leggi anteriori gli avrebbe dato diritto a pensione se avesse ottenuto il collocamento a riposo, potranno esercitare il loro diritto a termini della presente legge, o a termini delle leggi anteriori a cui erano sottoposti; ma in quest'ultimo caso si prenderà per base della liquidazione lo stipendio che godeva secondo gli ordinamenti dei Governi cessati dal 1859, fino alla costituzione del regno d'Italia; e ciò salvo la disposizione dell'articolo 19.

« Art. 41. Le disposizioni dell'articolo precedente saranno anche applicabili alle vedove e alla prole degli impiegati.

« Art. 42. Nel liquidare il trattamento dovuto agli impiegati che al momento in cui cessano dall'impiego possono, a tenore dell'articolo 1, invocare l'applicazione di questa legge, sarà tenuto calcolo eziandio di quei servizi resi anteriormente alla pubblicazione della presente, i quali, sebbene non retribuiti direttamente dallo Stato, davano, in virtù delle leggi preesistenti, titolo a un trattamento di riposo a carico del pubblico erario.

« Non sarà tenuto conto del servizio anteriore alla presente legge pel quale non era prima accordato diritto ad una pensione di riposo a carico dell'erario, salvochè si tratti dei servizi prestati nella qualità di alunno, volontario, o altra equivalente, a termini dello articolo 7.

« Per gl'impiegati in carriera al momento della promulgazione di questa legge sarà considerato come titolo regolare di ammessione in qualità di soprannumerario, alunno o volontario, o altra equivalente, quello che sia conforme alle disposizioni vigenti al tempo in cui essi entrarono in servizio.

« Art. 43. Sono mantenute in vigore le disposizioni emanate nelle varie provincie italiane concernenti le pensioni degli impiegati civili che perdettero l'impiego sotto i cessati Governi per causa politica, le loro vedove e i loro figli.

Il decreto del 26 settembre 1860, pubblicato nell'Umbria su questa materia, è esteso alle Marche e alla Toscana, e il decreto del 15 dello stesso mese ed anno pubblicato in Napoli è esteso alle provincie siciliane, come se vi fossero stati pubblicati sotto le loro date medesime, ed avranno efficacia per tutti coloro che non avessero già definitivamente ottenuto la liquidazione della pensione alla pubblicazione dei suddetti decreti.

« Art. 44. Sono abrogate le leggi e i provvedimenti governativi attualmente in vigore intorno alle pensioni di riposo degli impiegati civili, salvo il disposto dagli articoli 38, 39, 40 e 41 della presente legge, e salvo le norme stabilite dalla legge 13 maggio 1862 per le pensioni di riposo degli agenti doganali, a cui nulla è innovato.

« Sarà continuato il sistema di concedere pensione agli impiegati presso la Giunta temporanea del censimento di Milano allorchè siano nelle condizioni per le quali è stata ad essi fino ad ora conceduta.

« Nulla è innovato alle disposizioni ed ai regolamenti in vigore sulle pensioni degl'impiegati della Cassa ecclesiastica.

« Art. 45. Con regolamento approvato con decreto reale saranno stabiliti:

« I titoli e documenti che dovranno essere presentati per giustificare il diritto alla pensione;

« Le norme colle quali dovranno essere accertate le cause, la natura, la gravità, le conseguenze delle infermità e ferite che danno diritto alla pensione a termine di questa legge;

« Le altre disposizioni necessarie alla esecuzione della presente legge.

« Le norme per regolare fin da ora lo stato di servizio di quegl'impiegati ai quali possa applicarsi il disposto dell'articolo 42 a tempo del loro collocamento a riposo. »

Se non vi hanno altre osservazioni, si passerà alla votazione per iscrutinio segreto.

MACCHI. Domando la parola per una mozione d'ordine.

C'è all'ordine del giorno una legge che può essere votata subito, perchè parmi non abbia a dar luogo ad alcuna discussione...

Voci. No! no! Sì!

MACCHI... così invece di andare due volte alla tribuna per votare, si andrà una volta sola. Sarà un guadagno di tempo ed un risparmio di noia.

PRESIDENTE. Consulterò la Camera.

DE BLASIIS. La legge che è posta immediatamente all'ordine del giorno risguarda semplicemente la correzione di un errore di fatto. Infatti la somma di cui si tratta in questa legge fu già approvata regolarmente dal Parlamento; ma per dimenticanza, nel bilancio 1863 si è intralasciato di mettere tra gli esiti ivi contemplati la somma istessa; non ci vien proposto adunque con questa legge novella che di riparare un errore di fatto autorizzando l'inserzione della somma in parola nel bilancio del 1863.

Io credo pertanto che una simile legge non potrà dar luogo ad alcun importante dibattimento, e per conseguenza io appoggierò la proposta dell'onorevole Macchi di volerla mettere subito in discussione affine di votarla assieme con l'altra legge sulle pensioni, della quale ci siamo già a lungo occupati.

VOTAZIONE E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA PER SPESA DESTINATA A LAVORI IDRAULICI NELL'EMILIA, E DI QUELLA SULLE PENSIONI DEGLI IMPIEGATI CIVILI.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, si passerà senza più alla discussione della legge per inscrizione in bilancio della spesa straordinaria autorizzata colla legge 24 giugno 1863, numero 1328.

Ne do lettura:

« *Articolo unico.* La spesa straordinaria di 1,574,000 lire, autorizzata sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici per il 1863 colla legge 24 giugno ultimo scorso, numero 1328, sarà inscritta nel bilancio suddetto, ripartitamente fra i capitoli designati nel quadro unito alla legge stessa. »

La discussione generale è aperta.

Se nessuno chiede la parola, la discussione generale s'intenderà chiusa.

(Si passa alla discussione dell'articolo che è approvato).

Si procede alla votazione per iscrutinio segreto.

Risultamento della votazione sul progetto di legge concernente le pensioni degli impiegati civili:

Presenti		190
Votanti		188
Maggioranza		95
Voti favorevoli	141	
Voti contrari	47	
Si astennero	2	

(La Camera approva).

Risultamento della votazione sul progetto di legge relativo alla spesa straordinaria per i lavori idraulici nell'Emilia:

Presenti		190
Votanti		188
Maggioranza		95
Voti favorevoli	172	
Voti contrari	16	
Si astennero	2	

(La Camera approva).

DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER MODIFICAZIONI AL CODICE PENALE MILITARE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno chiama la discussione del progetto di legge portante modificazioni al Codice penale militare, progetto che fu già approvato dal Senato.

Se la Camera non ha nulla in contrario, mi dispenserò dal dare lettura dell'intero progetto (*Sì! sì!*), e si leggeranno gli articoli di mano in mano che verranno in discussione.

La discussione generale è aperta.

Nessuno chiedendo la parola, interrogo la Camera se intenda chiudere la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa).

Si passa alla discussione degli articoli.

« Art. 1. I comandanti generali delle divisioni o sotto-divisioni militari sono autorizzati a designare gli uffiziali che dovranno sedere come presidenti o giudici nelle Commissioni d'inchiesta e ne' tribunali militari.

« La designazione dei giudici è fatta seguendo l'ordine dell'anzianità tra gli uffiziali della divisione che possono compiere l'ufficio di giudici, e i cui nomi sono compresi in una lista depositata alla segreteria del tribunale militare.

« La indicazione degli ufficiali da comprendersi nella lista è fatta dai capi di corpo, di distaccamento o di servizio.

« Nessuno di quegli ufficiali compresi nella lista, ai quali spetta essere designati giudici, può essere omesso dal comandante generale, ovvero esimersi dall'accettare l'ufficio se non per grave impedimento ammesso.

« La lista è rettificata secondo i mutamenti che sopravvengono.

« La designazione del comandante generale tiene luogo della nomina finora fatta per decreto reale, giusta l'articolo 284 del Codice penale militare, ed ha i medesimi effetti. »

MANCINI. Su questo primo articolo propongo un emendamento, mercè il quale la composizione dei tribunali militari per giudicare tanto gli ufficiali che i sotto-ufficiali e soldati, risulti fondata sopra un identico principio e sistema.

La Camera sa che, a termine del Codice penale militare, ed anche della disposizione dell'articolo 3 di questo progetto di legge, il tribunale militare per giudicare un ufficiale viene composto di giudici designati mediante estrazione a sorte fra gli ufficiali residenti alla divisione; invece in questo articolo 1 vedesi proposto che, pel giudizio dei sotto-ufficiali e soldati, i giudici componenti i tribunali militari vengano designati dai comandanti generali delle divisioni o sotto-divisioni militari, secondo l'ordine dell'anzianità, sopra una lista di eligibili formata dai capi dei rispettivi corpi, comprendendo in essa coloro che *possono compiere l'ufficio di giudici*, frase equivoca e suscettiva di pericolosa interpretazione.

Io credo anzi tutto che, quando si risalga ai principii di diritto regolatori dell'ordinamento giudiziario, circa le garanzie le quali debbono generalmente intervenire nella composizione dei tribunali, sia indispensabile o che queste garanzie provengano dall'indipendenza e dall'inamovibilità dei giudici, massimamente allorchè vien promosso il giudizio da un'autorità superiore da cui dipendono e i giudicabili e i giudici medesimi; ovvero che vi provveda il sistema della loro estrazione a sorte sopra una lista d'eligibili formata secondo la legge. Allora i giudizi riscuotono quella morale autorità che è necessaria non solo per l'esempio pubblico, ma ben anche acciò sia creata l'universale persuasione e fiducia che la più scrupolosa imparzialità presiede all'amministrazione della giustizia punitiva.

Se la creazione di tribunali speciali pei militari e pei loro reati è conseguenza delle speciali condizioni e dei bisogni dell'esercito, del servizio e della disciplina militare, egli è evidente non doversi derogare alla regola comune, se non in quanto sia ciò necessario.

È necessità sostituire ai giudici ordinari, ai giurati, comuni giudici militari. Spetta altresì alla legge determinare i gradi degli ufficiali che debbono funzionare da giudici e ne'quali concorre la presunzione della capacità ed idoneità all'esercizio di così importanti attribuzioni.

Ma a questo punto cessa ogni ulteriore bisogno di introdurre eccezioni alla regola comune e risorge la applicazione dei principii e delle norme generali di ragione quanto al modo di scegliere le persone le quali debbano esser chiamate all'ufficio di giudicare.

Così, per giudicare qualunque cittadino, non crediamo poter concedere a qualsivoglia eminente autorità di designare e prescegliere nella lista dei giurati coloro che dovranno seder giudici in ciascuna sessione della Corte di assise e convincersi della reità o della innocenza degli accusati.

La legge determina bensì le categorie degli eleggibili; le autorità competenti formano le liste degli eleggibili a giurati; ma sopra queste liste è la sorte che decide quali individui saranno propriamente i giudici di ciascun imputato.

Del pari, nei giudizi militari è stabilito in questo articolo: 1° che i capi di corpo, di distaccamenti e di servizio debbono fornire le indicazioni degli ufficiali da comprendersi nelle liste, dirò così, dei possibili giudici, cioè degli eleggibili a tale ufficio; ed io vorrei che tale designazione non fosse già una scelta ad arbitrio, ma comprendesse tutti coloro che siano eleggibili pei gradi che occupano.

Ma, dopo ciò non veggo perchè debba abbandonarsi il principio di far designare dalla sorte propriamente le persone, fra quelle descritte nelle liste, che debbano seder giudici e componenti dei tribunali militari.

A questa prima considerazione desunta dai principii

generali regolatori degli ordini giudiziali, ne aggiungo una seconda, riposta nella manifesta sconvenienza di adottare nei giudizi degli uffiziali un principio ed un sistema diverso di composizione del tribunale militare, in confronto di quello secondo il quale esso componesi allorchè si tratti di giudicare i bassi ufficiali ed i soldati.

Non si può sfuggire, io credo, a questo dilemma: o l'estrazione a sorte è una garanzia, o non lo è: se questa estrazione a sorte non è una garanzia necessaria od utile, se muove da vana od ingiuriosa diffidenza, se è un'imitazione inutile di pratiche in uso nelle legislazioni di altri paesi, allora, o signori, eleviamoci al disopra di queste considerazioni secondarie, abbandoniamo, se ne abbiamo il coraggio, il sistema dell'estrazione a sorte, non solo pei tribunali militari che debbono giudicare i sott'ufficiali ed i soldati, ma ben anche per quelli che sono chiamati a giudicare gli ufficiali.

Ma se per l'opposto si creda essere codesta una garanzia assolutamente necessaria o vantaggiosa alla retta amministrazione della giustizia militare, e tale che costituisca un pregio della nostra legislazione, allora in verità non saprei comprendere perchè mai davanti alla giustizia, e quando si tratta di persone che siedono sul banco degli accusati, una specie di privilegio debba scriversi nella legge a favore dell'ufficiale che è rivestito d'un grado più o meno elevato, ed un trattamento diverso e men favorevole debba riserbarsi al sott'ufficiale ed al semplice soldato.

Una somigliante regola e norma aristocratica sarebbe inconciliabile col principio sommo dell'eguaglianza di tutti i cittadini in faccia alla legge e di tutti i giudicabili in faccia alla giustizia, senza distinzione di condizioni sociali, di gradi e di uffici.

Siccome per quanto riguarda la composizione dei tribunali che debbono giudicare gli ufficiali, da oggi innanzi, secondo l'articolo 3 di questo progetto, l'estrazione a sorte non dovrà più farsi nella sede del Governo centrale, ma dal capo dello stato maggiore presso il generale comandante di ciascuna divisione, l'identico sistema sarebbe di facilissima applicazione anche per la composizione dei tribunali militari che debbono giudicare i sott'ufficiali ed i soldati.

Da ultimo piaccia alla Camera rammentare non esser questa la prima volta che si propone al Parlamento di modificare il Codice penale militare nelle disposizioni attualmente poste in esame.

Il Codice penale militare essendo stato sancito nel 1859 per un piccolo Stato, e prima che esso diventasse l'Italia, naturalmente contiene molte disposizioni le quali non possono ricevere oggi un'esecuzione soddisfacente agl'interessi generali della nazione. Basta avvertire a quelle, per cui tutti gli ufficiali dell'esercito dovevano essere indistintamente giudicati nella Capitale, onde la necessità di chiamarli da grandi distanze, e sopratutto ve ne ha di quelle che specialmente per la necessità di far venire giudici, giudicabili, e testimoni con immensi disagi, inconvenienti nel servizio, e dispendio dell'erario.

Tutte le volte però che si è fatto il progetto di introdurre qualche modificazione nel Codice penale militare, e ricorderò specialmente la relazione della Commissione di questa Camera nel 1861 sopra altro progetto di legge, stato presentato dal ministro della guerra nel 14 giugno di quell'anno, fu proposto di comporre col mezzo della estrazione a sorte anche i tribunali competenti a giudicare sott'uffiziali e soldati. Così l'anzidetta Commissione del 1861 proponeva per emendamento quest'alinea:

« I giudici della Commissione d'inchiesta e dei tribunali militari, e i loro supplenti, saranno estratti a sorte dal capo dello stato maggiore, in presenza del generale comandante la divisione, tra gli ufficiali superiori, e i capitani designati negli articoli precedenti. »

Non riproduco oggi letteramente questa proposta; ma essa dimostrerà come costantemente siasi opinato che la garanzia dell'estrazione de' giudici a sorte non dovesse essere riservata a' soli ufficiali, ma estesa ben anche ai sotto ufficiali e soldati.

La stessa nostra odierna Commissione nella sua relazione adopera in proposito espressioni che lasciano abbastanza intendere che, se non l'avesse trattenuta un sentimento di deferenza verso il Senato, che adottò senza discussione questa parte del progetto ministeriale, anche essa avrebbe inclinato ad adottare l'identico sistema da me proposto; e poichè essa non si mostrò dominata dal timore che derivar potessero inconvenienti da un tal sistema, mi permetto di pregarla affinchè voglia considerare ed accogliere la mia proposta. Per la quale essendo necessario introdurre parecchie benchè lievi varianti di locuzione ne' diversi periodi dell'articolo, mi limiterò a proporre che la Camera, laddove col suo voto faccia buon viso al principio da me propugnato, voglia rinviare alla stessa Commissione il mio emendamento, per risparmiare in questo momento una troppo minuziosa discussione, e lasci alla Commissione stessa riproporre l'articolo opportunamente modificato nella sua compilazione.

PRESIDENTE. Io pregherei la Commissione a dare il suo avviso sulla proposta dell'onorevole Mancini.

PANATTONI, *relatore.* Io debbo una spiegazione all'onorevole Mancini. La darò in nome della Commissione della quale ho l'onore di essere relatore, e la darò anche per riguardo a me medesimo, che fui relatore eziandio sul progetto del 1861.

E prima di tutto io devo avvertire che non avrei consentito a due partiti che fossero realmente contraddittorii, cioè una volta a quello della sorte, una volta a quello della nomina dei giudici per parte dei comandanti dei corpi. La ragione per cui l'un partito e l'altro si conciliano è quella ch'io vado a dire.

Nel 1861 il Governo proponeva un progetto, in ordine al quale accordavasi ai comandanti di corpo il diritto della libera scelta dei componenti i tribunali

militari per decidere delle cause relative ai non ufficiali.

Codesto progetto che intieramente affidavasi al beneplacito ed alla libera scelta dei comandanti di corpo, siccome non offriva garanzie, incontrò appunto tutte quelle difficoltà che l'onorevole Mancini veniva poc'anzi additando.

Il reggente il portafoglio della guerra in quel tempo ed anche l'avvocato generale fiscale intervennero nel seno della Commissione, ed ebbero a persuadersi che una scelta a libero beneplacito dei comandanti di corpo non era da sancirsi. Quindi subentrò l'idea di regolare col medesimo sistema la costituzione del tribunale, tanto nei giudizi relativi a semplici soldati o a bass'ufficiali, quanto in quelli relativi agli ufficiali.

Nel capitolo secondo della seconda parte del Codice militare, ove parlasi dei giudizi relativi agli ufficiali, l'articolo 293 ammette che i giudici vengano estratti a sorte. Quindi, poichè il Governo aveva riscontrata la difficoltà di proseguire con le forme dell'articolo 284, e poichè riusciva imbarazzante far nominare volta per volta con regio decreto i giudici nelle cause pei semplici soldati e bass'ufficiali, pareva meglio che, invece di adottare il sistema pericoloso di una scelta liberamente affidata ai comandanti di corpo, si adottasse il sistema della estrazione a sorte, indicata dall'articolo 293 nelle cause relative agli ufficiali. Certamente bisognava che, per sottrarsi a molti imbarazzi e ritardi, il Governo abbandonasse, come ora abbandona, il sistema della formazione dei tribunali militari per decreto reale.

Quel sistema è oramai divenuto veramente ineseguibile; imperocchè i continui mutamenti delle guarnigioni, i traslocamenti dei corpi e la promozione degli ufficiali, fanno sì che i tribunali non si trovano mai al loro completo.

Nell'attuale stato delle cose militari in Italia bisogna surrogare un sistema più spedito di quello delle nomine per decreto reale. Quindi il Governo volgendosi con un secondo progetto nel 1863 al Senato, ha proposto il sistema che oggi si discute, ed il Senato lo adottò. Esso non mantiene la estrazione a sorte, che era stata proposta in ordine all'articolo 293 della Commissione del 1861, ma non è nemmeno, e questo bisogna avvertirlo, non è nemmeno la scelta dei giudici liberamente abbandonata ai comandanti di corpo. È un altro sistema che si riduce a designare i giudici secondo il ruolo dei più anziani tra gli ufficiali.

La proposta comincia dal dire: « I comandanti generali delle divisioni e sotto-divisioni militari sono autorizzati a designare gli uffiziali che dovranno sedere come presidenti o giudici nelle Commissioni d'inchiesta e nei tribunali militari. » E se il progetto si fosse fermato qui, la Commissione attuale avrebbe nuovamente incontrate le difficoltà che sentiva nel 1861. Ma prosegue la proposta: « La designazione dei giudici è fatta seguendo l'ordine dell'anzianità tra gli ufficiali delle divisioni che possano compiere l'ufficio di giudici ed i cui nomi sono compresi in una lista deposta alla segreteria del tribunale militare. » Quindi la scelta non è altrimenti un beneplacito, ma è una funzione definita e regolata, la quale si esercita dai comandanti dei corpi unicamente per non ricorrere ogniqualvolta al decreto reale. Essa è dunque un semplice agevolamento, un modo più spedito per trovare i giudici prontamente; ma questi giudici sono già designati in una categoria speciale e dei loro nomi è già formata una lista che i comandanti di corpo non possono alterare.

Dette queste cose, sono detti i motivi che indussero la Commissione a non opporsi al progetto di legge, tanto più che essendo già stato votato nel Senato, non dovevasi variare il progetto senza gravi e fondate ragioni. Quindi parmi di avere sdebitato la Commissione e me che per due volte fui relatore. Imperocchè, sebbene nel 1861 fosse proposta la estrazione dei giudici a sorte e nel 1864 sia stata proposta la nomina, questa nomina però non è altrimenti abbandonata al beneplacito come nel 1861, ma è una nomina che non manca di garanzie, e quindi potè essere secondata dalla Commissione.

Che poi anche l'estrazione a sorte indicata nell'articolo 293 offra un sistema bastevolmente cauto e spedito, nessuno lo negherà. Noi quindi non combattiamo come assolutamente sbagliate le deduzioni dell'onorevole Mancini; nondimeno siccome il Governo, che aveva già in mano la relazione del 1861, ove proponevasi qualcosa di analogo, si risolvette a presentare questo nuovo sistema che il Senato adottò, bisogna ritenere che non manchino buone ragioni. Ed a questo proposito l'onorevole signor ministro della guerra, molto più competente di me sopra ciò, darà, sulla proposta dell'onorevole Mancini anche altre spiegazioni, che saranno convenientemente basate sul miglioramento dei militari istituti.

DELLA ROVERE, *ministro per la guerra*. Io prego la Camera di avvertire una cosa relativamente a questo progetto di legge, ed è che esso non è stato proposto dal Ministero per perfezionare l'attuale Codice penale militare; il perfezionamento di questo Codice penale militare è còmpito riservato alla Legislatura del 1865, al qual uopo, da una Commissione composta di egregi giureconsulti e di ufficiali generali distinti, si sta ora esaminando l'attuale Codice penale militare per vedere quali siano le modificazioni da introdurvisi, e proporre poi nella Legislatura vegnente un completo lavoro di riforma.

Il ministro ha presentata questa legge nel solo intento di scentralizzare, mercè la nomina dei presidenti e dei giudici dei tribunali militari affidata ai comandanti generali delle divisioni, e altresì per rendere più spedita l'azione della giustizia.

Il ministro ha voluto per quanto è possibile mantenere in questo progetto di legge gli stessi principii che dominano nell'attuale Codice penale militare, e vi ha introdotte le minori modificazioni possibili.

Nell'attuale Codice penale militare la nomina del presidente e dei giudici è riservata al ministro, il quale la sottopone al Re. Ora, volendo scentralizzare, volendo deferire ai comandanti generali dei dipartimenti le nomine dei giudici, si è temuto di porre troppo nelle mani dei comandanti generali la sorte dei soldati e degli ufficiali, e si volle introdurre qualche guarentigia a questa libertà di nomine che attualmente sta solo in mano del ministro. Si ordinò quindi che i comandanti di corpo presentassero delle liste degli ufficiali che credevano più idonei a disimpegnare le funzioni di giudici. E con questo si escludevano già quegli ufficiali che o per studi minori, o per qualche altra incapacità si considerano meno idonei a compiere le funzioni di giudici: cosicchè ne viene una scelta più favorevole ad un ponderato giudizio. E poi con questi nomi così scelti dai comandanti di reggimento il comandante del dipartimento fa una lista, la quale non può essere in nessun modo modificata per ottenere una condanna più o meno rigorosa contro un ufficiale od un soldato, perchè il comandante deve attenersi nella scelta dei giudici all'ordine preciso stabilito prima.

Il deputato Mancini vorrebbe proporre che per i soldati si tenesse lo stesso sistema che è stabilito per gli ufficiali, cioè che i giudici fossero estratti a sorte anche per i soldati. Io credo che questo sistema sia difettoso. Il giudice nominato nel modo stabilito nell'articolo per giudicare i soldati rimane in carica un dato tempo, cioè rimane in carica per due anni, se non deve cambiare di guarnigione.

Questo giudice acquista quindi una certa pratica, e giudica con maturo criterio. Invece, quando si compone il tribunale per un uffiziale, e i giudici si estraggono a sorte, tocca talvolta a giudicare accuse gravi ad uffiziali che si trovano per la prima volta chiamati a decidere sulla sorte di un loro compagno. Non bene pratici, costoro possono incorrere in errore. Quindi io credo che la composizione del tribunale, come è attualmente stabilita per gli uffiziali, sia difettosa. Ma siccome il mio intento per ora non era punto di perfezionare il Codice, ma solo di scentralizzare, ho creduto di mantenere la stessa regola per formare i tribunali che debbono giudicare gli uffiziali che già si trova nel Codice.

Queste sono le ragioni che hanno indotto il Ministero a proporre questa legge negli attuali suoi termini, ed io prego la Camera a votare quest'articolo come è stato proposto.

PRESIDENTE. Se la Camera non ha nulla in contrario, darò la parola la seconda volta all'onorevole Mancini.

MANCINI. Mi permetterò di aggiungere brevi osservazioni pria che la Camera si pronunzi col suo voto.

Io riconosco ben volentieri che il progetto attuale non ha per iscopo un generale miglioramento e perfezionamento del Codice penale militare. Non lo si potrebbe con sì piccol numero di articoli. Ma è mio avviso che anche quando si tocca solo ad alcuni articoli di un Codice, e si propone di modificarli, corre ai legislatori l'obbligo di modificarli secondo le regole del diritto e della giustizia, e di fare con la riforma tutto il bene che si possa, non già contentarsi di farlo a metà.

Si è dall'onorevole relatore della Commissione data una spiegazione, che io voglio riconoscere soddisfacente, del suo recedere nella relazione del 1863 dall'opinione manifestata nella relazione del 1861. Egli ha detto: si badi che nel 1863 il progetto non lascia la nomina degli uffiziali che debbono comporre il tribunale militare, chiamato a giudicare i sott'ufficiali e soldati, al puro arbitrio ed alla libera scelta dei comandanti le divisioni militari; ma che questi debbono attenersi all'ordine dell'anzianità, a differenza del progetto del 1861.

Tuttavia io sottopongo alla Camera che, sotto un triplice aspetto, quest'ultimo sistema non solamente solleva gravissime difficoltà, ma altresì fino ad un certo punto aggrava i vizi degli altri sistemi.

In primo luogo la Commissione del 1861 elevò, benchè non la decidesse, una questione di eminente importanza, niente meno che quella di costituzionalità della delegazione delle nomine dei giudici militari dal Governo, che ora vi provvede con decreto reale, a funzionari inferiori.

Non è ciò contrario, si disse, allo Statuto, il quale dispone che i giudici siano nominati dal Re, perchè la giustizia dal Re solo emana? Tanto è ciò vero che anche quando si tratti di nominare un giudice eccezionale nei tribunali di commercio è necessario che la nomina proceda dal Re.

Sarà questa disposizione veramente rispettata, o sarà infranta quando invece di procedere alla nomina dei giudici che comporranno i tribunali militari, mediante decreti del Re, come finora fu fatto, se ne riserverà la nomina ai comandanti militari delle divisioni, seguano essi o non seguano l'ordine dell'anzianità?

Costituzionalmente le nomine dei giudici, investiti di giurisdizione e del tremendo potere di punire, non possono procedere da altra autorità che da quella del Capo della nazione.

Solamente nel caso che venga sostituito il sistema della sorte a quello della nomina o scelta sarà evitata l'ardua questione della costituzionalità.

Del resto è evidente che, sia col sistema della libera scelta, sia con quello della scelta secondo l'ordine dell'anzianità, ogni nomina che non proceda dal Re incontra questo medesimo dubbio che la Commissione aveva sapientemente elevato a sè stessa nella relazione del 1861.

Una seconda osservazione mi pare ancora più grave. Poichè domandiamo una garanzia, si domanda se tale veramente sia, secondo i termini dell'articolo, la regola che il comandante generale della divisione dovrà scegliere, giusta l'ordine dell'anzianità, tra gli uffiziali proposti dai capi dei corpi, e perciò compresi nella lista, i quali *possano compiere l'ufficio di giudici.*

Queste ultime parole al certo consacrano un pericoloso arbitrio: ma quando anche, sopprimendole o modificandole, riusciste ad obbligare i comandanti generali delle divisioni a nominare passivamente i più anziani sopra liste comprensive de' nomi di tutti gli ufficiali dal primo all'ultimo, l'arbitrio risulterebbe forse assolutamente escluso? Sono lontano dal pensarlo. Chi veramente sceglierebbe allora i giudici che debbono comporre il tribunale militare in ciascuna divisione? Sarà chi sceglie i corpi che nella divisione stessa devono stanziare: siccome l'anzianità di tutti gli uffiziali è conosciuta e graduata, egli è evidente che il ministro della guerra nello scegliere e distribuire tra le varie divisioni questi corpi, saprebbe anticipatamente, colla tabella delle anzianità sotto gli occhi, di quali individui saranno composti i rispettivi tribunali militari.

Sempre dunque sarebbe poco più che una illusione l'adottare il proposto metodo di scelta, come se ne venissero affatto prevenuti gli arbitrii nella composizione de' tribunali militari: solamente essi in ogni caso verrebbero trasportati più in alto, cioè nel Governo, che appunto di presente è nell'esercizio della libera nomina.

Finalmente io credo ancora che non potrebbe senza grave danno del servizio rigorosamente applicarsi, per regola, il sistema di scegliere sempre il colonnello più anziano, il luogotenente colonnello più anziano, i tre uffiziali superiori ed i capitani più anziani della divisione, destinandoli a comporre permanentemente il tribunale militare.

Ognuno sa che, secondo la speciale attitudine a' vari servizi di cui sono incaricati, qualche volta la mancanza di taluni di questi ufficiali può importare grave pregiudizio ai bisogni ed alla regolarità del servizio, dovendo essi rimanere permanentemente per uno o due anni distratti dai rispettivi corpi e addetti al tribunale militare della divisione.

Si è obbiettato che le continue promozioni e traslocazioni di ufficiali potrebbero rendere malagevole di far destinare dal capriccio della sorte i componenti di ciascun tribunale militare. Osservai già che, se questa fosse una obbiezione, lo sarebbe tanto al sistema che li facesse scegliere secondo l'anzianità, quanto alla designazione per mezzo della sorte.

Tuttavia, anche ammettendo qualche pratica difficoltà, al certo fino a che per un biennio d'ordinario non abbian luogo i periodici mutamenti di guarnigione, esse saranno rare ed eccezionali; ed accadendo quei mutamenti di guarnigione, nell'uno come nell'altro caso, dovrebbesi al certo procedere a novella nomina dei giudici per surrogare i giudici traslocati o promossi, nel primo caso dal comandante generale della divisione, consultando le tabelle degli ufficiali con la loro rispettiva anzianità; e nel secondo caso procedendo all'estrazione a sorte di quell'individuo che debbe rimpiazzare il promosso o traslocato.

Voglia la Camera rammentare che noi abbiamo abolito i Codici penali militari che erano in vigore in tutte le altre parti d'Italia; ma che specialmente in alcune provincie, come in quelle napoletane, dove non mancavano le buone leggi, ma solo chi le facesse eseguire, si contenevano disposizioni liberali e serie garanzie, quanto alla formazione dei tribunali militari competenti a giudicare i semplici soldati e sott'ufficiali. Vi si contenevano, o signori, tra le altre due garanzie degne di trovare posto nei codici di qualunque popolo civile.

Era primamente statuito che nel giudicio di semplici soldati e sott'ufficiali dovessero sempre far parte del tribunale giudicante due giudici dell' identico grado dell' accusato, cosicchè due semplici soldati sedevano talvolta a giudici nel tribunale militare accanto ad ufficiali superiori, e la presenza di cotesti due membri era garanzia della indubitata imparzialità con cui sarebbe librata la sorte dei giudicabili. L'altra garanzia consisteva nell'essersi conceduto ad ogni accusato l'immensa e preziosa facoltà di potere sulla semplice sua parola d'onore ricusare uno dei giudici componenti il tribunale militare; solenne omaggio renduto al sentimento dell'onore, ed alla brama della sua prevalenza sull'animo di tutti coloro che vestissero il cingolo militare, dal generale in capo sino al milite più oscuro.

Ora, io dico, poichè siamo invitati a mettere la mano su quest'articolo del Codice penale militare, e dobbiamo correggerlo e modificarlo, non sia grave alla Camera di conoscere almeno il principio di elementare giustizia, che anche nel giudicarsi semplici soldati e sott'ufficiali la legge adoperi la stessa sfera di protezione e misura di garanzie che si adoperano per gli ufficiali: e quante volte si crede che l'estrazione a sorte de'giudici costituisca una vera garanzia, salvo il vederla poi mantenuta o no nella discussione del futuro Codice penale militare e nella generale riforma che ne sarà proposta, voglia la Camera stessa consentire la estensione fin d'ora di questa garanzia anche ai semplici sott'ufficiali e soldati.

PANATTONI, *relatore*. Domando la parola per dare uno schiarimento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PANATTONI, *relatore*. Io non disconosco l'importanza di varie fra le osservazioni che con l'abilità sua ha testè fatte presenti alla Camera l'onorevole Mancini. Ma, senza rientrare in quello che è già stato detto e di cui sarà giudice la Camera, la questione presenta adesso due lati meritevoli di considerazione.

Sarà ella costituzionale la forma colla quale vengono ad eleggersi i giudici, secondo il nuovo progetto?

Cotesta forma incontrerà quelle difficoltà pratiche che l'onorevole Mancini teme ed accenna?

In quanto alla costituzionalità, siccome il pericolo di offendere lo Statuto era già precognito, e fino dal 1861 venne discusso, la Commissione attuale ha creduto che bastasse darne conto con sobrie parole.

Nella relazione presente ne abbiamo fatto ricordo, senza però addentrarci nuovamente nella questione medesima, perchè ora speravamo che il dubbio sulla costituzionalità non dovesse tornare in discussione.

Infatti nel 1861 si era proposto di affidare la formazione dei tribunali alla libera scelta dei comandanti di corpo; e quindi era naturale che si riflettesse allo Statuto, il quale fissando che l'amministrazione della giustizia emanava dal Re, induceva a dubitare che anche la nomina dei giudici militari dovesse essere al Re devoluta. Perciò la libera scelta conferita al comandante del corpo poteva sembrare e sembrò non solamente pericolosa, ma forse in antinomia colle disposizioni dello Statuto.

Per altro, nel caso attuale il dubbio facilmente si dileguò, e scomparve del tutto la difficoltà, inquantochè non si trattava più di scelta abbandonata al beneplacito dei comandanti; ma non affidavasi a questi altro che la semplice formalità della designazione. Di più questa designazione deve seguitare le traccie dell'albo precostituito e che veramente contiene la lista personale dei giudici militari. I comandanti non hanno più arbitrio, quando nella periferia e secondo l'ordine della lista già fatta ed approvata la nomina dei giudici là si raggira. Sicchè non può ravvisarsi illegalità nel designare individui, i quali sono già iscritti come capaci in una lista, da compilarsi a forma della legge che andiamo votare, legge la quale sarà ad un tempo il risultato delle deliberazioni della nostra Camera e del Senato, e della sanzione del Re.

Quindi noi credemmo che con tutte le sanzioni che la nostra legge va ad avere sarà data un'impronta veramente costituzionale alla lista nella quale si raggira la semplice designazione dei comandanti di corpo.

Nello stesso modo era costituzionale l'estrazione a sorte. Infatti anche gli estratti a sorte non erano nominati dal Re, ma pure vi era una legge, cioè il Codice penale votato dalle Camere legislative e coperto del sigillo dell'autorità regia; talchè bastava codesto Codice per legittimare l'ufficio di coloro ai quali la scelta avesse conferito la veste di giudice. Quindi, quando vi è una legge, quando vi è una sanzione reale la quale approva ciò che i poteri legislativi hanno deliberato, la quistione della costituzionalità per certo non si presenta altrimenti.

Vengo adesso all'altro lato della questione.

Possono rimanere difficoltà pratiche, e l'egregio deputato Mancini ne ha accennate. Per avventura egli meglio di me conosce qual è il movimento dei servizi militari onde impegnasi a ragionarne. Ma io domando di non entrare in un campo, nel quale forse non sarei troppo agguerrito, e mi appoggerò anche in quest'occasione agli schiarimenti che potrà dare il signor ministro della guerra come veramente competente ed esperto.

Quando il Governo presentò il sistema delle nomine sopra una lista già approvata e stabilita, non sorse davvero nella Commissione la trepidanza che vi potesse essere qualche difficoltà pratica. E sì che nostro presidente era un onorevole generale, che avrei gradito di trovarmi ora vicino. Oltre la confidenza nostra in lui, noi dovemmo avere fede che deliberando per la seconda volta, il ministro della guerra, sul modo di eleggere i giudici, dovesse avere un criterio ed una pratica tale da non impigliarsi in difficoltà di esecuzione. Ma se pure le difficoltà dell'onorevole Mancini avessero qualche cosa di reale, spetterà allo stesso onorevole ministro il dare adesso più autorevoli spiegazioni.

PRESIDENTE. Come la Camera ha inteso, l'onorevole Mancini proporrebbe all'articolo 1 un concetto affatto diverso da quello che vi sta, vale a dire, che al sistema di nomina si sostituisca il sistema di estrazione a sorte.

TECCHIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ove questo concetto fosse adottato, bisognerebbe modificare varie parti dell'articolo 1.

L'onorevole Mancini domanda e propone che questo suo emendamento sia mandato alla Commissione onde essa riformi l'articolo in quel senso.

La parola è al deputato Tecchio.

TECCHIO. Comincio dal dichiarare che questo primo articolo di molto migliora *in parte qua* l'attuale Codice penale militare.

Secondo l'attuale Codice penale militare, sta nel potere senza limiti del ministro di guerra il proporre e nominare, mercè decreto reale, i giudici dei tribunali militari e delle Commissioni d'inchiesta. Secondo il presente progetto, questo potere è d'assai mitigato; inquanto l'articolo primo introduce, non già propriamente una *scelta*, ma la *designazione* di giudici, direi quasi *a priori*, chiamati dalle ragioni dell'*anzianità*.

Per altro non posso omettere di osservare che, dopo le parole poc'anzi pronunziate dal signor ministro, intraveggo qualche difficoltà ad accogliere quella clausola che dice: « tra gli uffiziali della divisione che possono compiere l'ufficio di giudici.

Temo che quella clausola apra una fonte di lagnanze e fornisca occasione a molti reclami, così per parte degli uffiziali che, malgrado la loro anzianità, siano stati reietti od omessi nella designazione, come per parte di coloro che avendo avuta avversa la sentenza dinanzi al tribunale supremo di guerra accusassero di abusiva o illegittima la composizione della Commissione d'inchiesta che li pose in accusa o del tribunale che li condannò.

In effetto, se con quella clausola si intende solamente (come io, per verità, da principio intendeva) di precludere la via alla designazione di coloro i quali non possono prestare l'ufficio di giudice per qualche impedimento accidentale, per esempio di malattia o di lontana destinazione, non mi parrebbe che a quella clausola si avessero a muovere serie obbiezioni. Ma quando con questa clausola: « tra gli uffiziali che possono compiere l'ufficio di giudici, » il ministro intendesse di

aprir l'adito ad esclusioni per causa d'incapacità intellettuale, egli è troppo facile il prevedere che l'uffiziale o gli uffiziali i quali si vedessero omessi o reietti dall'ufficio di giudici, malgrado la loro anzianità, si sentirebbero indotti dalla voce dell'onore e del giusto loro amor proprio a protestare contro la esclusione, a lagnarsene come di macchia inflitta loro dal comandante della divisione o della sotto-divisione.

Innanzi tutto, non credo che sia cosa buona e degna, rimpetto al nostro esercito, il presupporre che tra gli uffiziali del grado dal Codice penale militare richiesto pei giudici dei tribunali o delle Commissioni d'inchiesta, v'abbiano persone incapaci di prestare l'ufficio di giudice.

Quest'ufficio di giudice nei tribunali militari o nelle Commissioni d'inchiesta non è tanto difficile quanto altri per avventura s'immagina.

Io so di uffiziali militari che essi stessi affermavano di non aver mai posto attenzione al Codice penale militare, e non di meno assunti al carico di presiedere un tribunale militare territoriale, ed anche un tribunale militare speciale, hanno adempiuto le parti loro in tal modo da farsi desiderare che ne venga seguìto l'esempio da tutti i presidenti delle Corti d'assise. Ciò è così vero, che io medesimo, il quale talvolta ho stimato nella mia coscienza di aver titolo a ricorrere *per eccesso di potere* alla Corte di cassazione contro qualche presidente di Corte d'assise, non mi sovvengo di alcun caso nel quale mi sia venuta l'idea di ricorrere *per eccesso di potere* contro i presidenti di tribunali militari.

Del resto, le questioni che si agitano dinanzi a codesti tribunali sono precipuamente questioni di fatto, e quando la discussione del fatto si svolge in pubblico dibattimento colla lettura dei rapporti e dei verbali, coll'interrogatorio degli accusati e coll'esame dei testimoni, egli è ben agevole che nell'animo dei giudici si formi un'esatta e ragionevole convinzione o della colpa o dell'innocenza dei giudicabili.

Allora poi che è posto in sodo il fatto, tali sono le dissertazioni in punto di diritto, da una parte per opera dell'avvocato fiscale, dall'altra per opera dei difensori, che dovendo i giudici applicare non già una legge che torni loro nuova ed ignota, ma una legge della quale vengono citati e messi loro sott'occhio gli articoli riguardanti la fattispecie, è molto improbabile che s'ingannino. Laonde io penso che alle funzioni di giudice militare non occorra una capacità straordinaria; e reputo inammissibile ipotesi che a tali funzioni v'abbiano uffiziali incapaci nel novero di coloro che sarebbero designabili in ragione del grado e dell'anzianità.

Ma oltrechè, o signori, un ufficiale il quale si vedesse ommesso o reietto dalla lista dei designabili avrebbe il diritto di querelarsi della patente d'incapacità che di questa guisa gli si darebbe, non prevedete voi quanti ricorsi al supremo tribunale di guerra dagli accusati e condannati si proporrebbero, a ragione, o a pretesto di abuso nella composizione, or vuoi della Commissione d'inchiesta, or vuoi del tribunale giudicante? Ricordiamoci, che a tenore del Codice penale militare, l'accusato o il suo difensore, dopo intimata la sentenza della Commissione d'inchiesta ha diritto di opporre tutte le nullità o vizi ch'ei reputi incorsi nel procedimento, e che per l'articolo 507, in seguito alla sentenza definitiva del tribunale, gli è libero di censurare innanzi il supremo tribunale di guerra la costituzione e sì della Commissione d'inchiesta e sì del tribunale. Ora, che sarebbe, se dopo una sentenza condannatoria, l'accusato, dirigendosi al supremo tribunale di guerra, sostenesse che, secondo le regole dell'anzianità, la Commissione d'inchiesta e il tribunale giudicante avrebbe dovuto rispettivamente esser composto di certi giudici, e che invece, ed in onta alle regole d'anzianità, o l'uno o l'altro Corpo fu composto di altri uffiziali? Potrebbe forse il Pubblico Ministero rispondere, e sarebbe decente ch'ei rispondesse, che i giudici designabili per ragione di anzianità sono stati ommessi o reietti per ragione d'incapacità? Non posso sin da questo momento presagire se il tribunale supremo farebbe buona accoglienza al motivo di cassazione o di nullità, o piuttosto alla giustificazione del Pubblico Ministero: ma non può dubitarsi, che, qualora questo motivo di nullità venisse (e verrebbe assai volte) introdotto per parte dei condannati, si darebbe luogo a discussioni che è molto meglio evitare, anche per scemare il carico, pur troppo gravissimo, dei processi e dei ricorsi che denno spedire i giudici del supremo tribunale di guerra.

Egli è perciò che io prego la Commissione ed il signor ministro di guardar bene se non sarebbe opportuno di togliere quella clausola: « fra gli uffiziali che possono compiere l'ufficio di giudici. »

Non è da temere per questo che, togliendo la detta clausola, ne avvenga che l'uffiziale il quale versasse nell'impossibilità assoluta, o relativa, di prestare l'ufficio di giudice, dovesse tuttavia mantenersi sulle liste de' designabili, ed essere designato. Imperocchè, quantunque designato, avrebbe sempre il diritto di chiedere ed otttenere la dispensa, come l'hanno i giudici ordinari, e specialmente come l'hanno i giurati.

Dunque non c'è nessun pericolo a togliere la detta clausola.

Pericolo invece, e pericolo non lieve si correrebbe se la detta clausola venisse conservata.

D'altro canto, togliendola, spererei che si acquieterebbero, se non in tutto, almeno in gran parte, i timori del deputato Mancini; perchè si chiuderebbe il varco ad ogni arbitrio nella scelta dei giudici. I giudici sarebbero propriamente designati non già dal criterio d'altrui (criterio che può essere alcune volte o fallace o abusato), ma sarebbero designati dalla stessa loro anzianità, la quale è stabilita dalla legge e dal brevetto o decreto reale di nomina al grado di cui sono insigniti.

Propongo quindi che sieno soppresse nell'articolo 1°

le parole: « che possono compiere l'ufficio di giudici. »

PRESIDENTE. Interrogo l'onorevole Mancini, se a fronte delle osservazioni dell'onorevole Tecchio, sarebbe disposto a ritirare la sua proposta e ad associarsi al di lui emendamento. Ove ciò fosse, verrebbe in questione l'emendamento Tecchio, altrimenti per l'ordine della discussione dovrebbe necessariamente porsi a partito la proposta Mancini, imperocchè l'emendamento Tecchio presuppone accettato il concetto del Ministero, laddove la proposta Mancini lo esclude.

MANCINI. La mia proposta procedendo unicamente dall'irresistibile bisogno che sento nella mia coscienza di circondare i giudizi de' soldati e bass'uffiziali di non minori guarentigie di quelle che si accordano agli ufficiali, io mi permetterò di domandare all' onorevole ministro della guerra se, laddove prevalga il sistema delle nomine per rigoroso ordine d'azianità dei giudici dei tribunali che debbono giudicare i bass'ufficiali ed i soldati, egli sia disposto ad adottare nell'articolo 3° di questo progetto di legge l'identico sistema, per comporre i tribunali che dovranno giudicare gli ufficiali.

Io non muovo da alcun pensiero di diffidenza, è affatto lontana tale idea dall'animo mio: ma appunto perciò non so concepire due modi diversi di comporre i tribunali militari, due principii, due sistemi, secondo i quali venisse privilegiata l'una o l'altra delle classi onde si compone il nostro glorioso e benemerito esercito.

Se il ministro della guerra mi dirà che egli crede di dovere per gli ufficiali conservare il sistema dell'estrazione a sorte de' loro giudici, la Camera comprenderà come logicamente io debba mantenere la mia proposta, ed allora soltanto, subordinatamente alla ipotesi della sua reiezione, porrebbesi in seguito ai voti l'altra proposta dell'onorevole Tecchio, la quale, ben lo riconosco, migliora almeno l'attuale progetto del Ministero, scemando l'arbitrio, laonde, nella testè accennata ipotesi, intendo alle medesime pienamente associarmi.

DELLA ROVERE, *ministro per la guerra.* Rispondo subito all'onorevole deputato Mancini che le ragioni da me prima addotte mi fanno insistere di nuovo a rigettare la sua proposta. Ripeto che con questa legge non si è voluto perfezionare il Codice, ma s'intese soltanto scentralizzare per ottenere alcuni vantaggi e sopratutto quelli della celerità, per ottenere anzi quei vantaggi che il signor Mancini stesso mostra desiderare, cioè di fare che non si abbiano tante agglomerazioni di testimoni, nè l'intervento di tante persone, il che richiede una grave spesa e produce degl'inconvenienti. Questo è lo scopo della legge che si presenta, nè, a parer mio, sarebbe qui il luogo d'introdurre altri perfezionamenti perchè quest'opera di perfezionare la legge è pregiudicata dal Codice stesso nel quale si dice che nel 1865 questo Codice sarà riveduto dal Parlamento.

Reputo adunque debito mio di mantenere quanto è possibile il Codice penale militare tal quale è, e soltanto cercar di riparare a questi urgenti bisogni scentralizzando d'alquanto.

PRESIDENTE. Domando dunque se è appoggiata la proposta Mancini, la quale sarebbe di rinviare l'articolo alla Commissione perchè proponga una redazione, mercè la quale al sistema di nomina sia sostituito quello della estrazione a sorte.

(È appoggiata).

Essendo appoggiata, la metto a partito.

(Non è approvata).

Sarebbe ora il tempo, ove la Commissione volesse dare il suo avviso sulla proposta dell'onorevole Tecchio.

DELLA ROVERE, *ministro per la guerra.* Domando la parola.

Le osservazioni dell'onorevole Tecchio si riferiscono a due capi diversi. L'onorevole Tecchio dice: voi volete che gli ufficiali comandanti dei corpi e dei reggimenti possano scegliere quegli ufficiali che credono nella composizione dei tribunali militari; questo vocabolo *possono* come l'intendete? Lo intendete nel senso che accenni a coloro che per trovarsi altrove non possono intervenire a questi tribunali, oppure volete che si applichi a quegli ufficiali che mancando di una certa capacità non debbono venir portati in queste liste?

Io rispondo nettamente che questo *possono* intendo si riferisca alla capacità, e citerò due soli esempi che reputo bastanti ad indurre la Camera ad entrare nel divisamento del Ministero.

I giovani che escono dalla militare Accademia li volete mettere, nella fresca età di diciotto anni, a giudicare?

È evidente che bisogna lasciar loro il tempo di prendere un po' di esperienza delle cose, perchè non basta l'avere studiato il Codice, bisogna anche avvezzarsi a stare colla truppa, e conoscerne veramente i sentimenti, apprezzare le cause che fanno mancare i soldati.

SINEO. Domando la parola.

DELLA ROVERE, *ministro per la guerra.* Vi sono poi nelle truppe stesse dei bassi ufficiali i quali sono idonei a venire sino al grado di sottotenente, ma poi non si giudicano più idonei a progredire al grado di tenente, e ve ne sono di quelli che possono giungere ad essere tenenti e non capitani; havvi un numero assai considerevole di questi militari che hanno una capacità che va fino ad un certo punto e non più.

Ora io dico: non credete voi che per questo motivo vi siano degli ufficiali i quali sia meglio lasciare da parte in questi giudizi che esigono molto buon senso, un criterio ben retto, gran calma, un certo acume?

Per queste considerazioni io non potrei accogliere la proposta dell'onorevole deputato Tecchio.

SINEO. Io credo che per giudicare bisogna avere specialmente un profondo sentimento di giustizia; e

questo è dato a tutte le età ed a tutte le classi. Tuttavia, se l'onorevole signor ministro della guerra non reputa opportuno di ammettere all'ufficio di giudice quelli che non abbiano ancora raggiunta una determinata età, potrebbe modificare la legge in questo senso.

Ma lasciando in disparte la questione dell'età, concordo coll'onorevole Tecchio nel respingere quella nota d'incapacità che si vorrebbe imprimere ad alcuni ufficiali dell'esercito.

Ogni distinzione che si volesse introdurre su questo proposito è assolutamente inammessibile in un paese come il nostro, in cui si è introdotta l'istituzione dei giurati, ed in cui questa istituzione dà frutti che appagano generalmente.

Se crediamo che un elettore qualsiasi, purchè sappia leggere e scrivere, possa essere giurato, noi dobbiamo ritenere che tutti gli ufficiali dell'esercito siano in grado di riempiere lo stesso ufficio.

Io insisto adunque acciocchè sia adottato l'emendamento dell'onorevole Tecchio.

Se poi la Camera non istimasse sufficientemente matura la questione, la potrebbe rimandare alla Commissione, acciocchè la ponderi maggiormente...

MANCINI. Domando la parola.

SINEO... ma son d'avviso che la Camera non debba ammettere in nessun modo che si inserisca nella legge una dichiarazione, la quale lasci supporre che vi siano nell'esercito ufficiali incapaci di dare un voto in un processo penale.

PRESIDENTE. Il deputato Tecchio ha facoltà di parlare.

TECCHIO. Le parole profferite dall'onorevole signor ministro mi hanno fatto pensare anche più di proposito alla bisogna, e mi danno motivo a provocare qualche schiarimento.

Ho sempre creduto, e credo tuttavia, che siccome con questa legge non si vuole, e sempre si annuncia di non voler alterare il sistema del Codice penale militare, i compilatori dell'articolo 1° abbiano inteso che i gradi di coloro che saranno chiamati a sedere nelle Commissioni d'inchiesta e nei tribunali militari debbano essere quei medesimi che sono stabiliti nel Codice penale militare, che cioè la Commissione d'inchiesta debba esser composta di un uffiziale superiore presidente e di due capitani; ed ogni tribunale militare debba esser composto di un colonnello o luogotenente colonnello presidente, e di cinque giudici, due almeno de'quali siano ufficiali superiori, e gli altri capitani.

Pertanto adunque, quale esso è pel Codice penale militare l'organismo della Commissione d'inchiesta e dei tribunali militari, riesce evidente che mai si corre il pericolo accennato dal signor ministro, che a giudici, per avventura possano essere chiamati dei sottotenenti giovani di 18 anni appena usciti dall'Accademia, i quali, per difetto di esperienza, risultino inetti a compiere le parti di giudice.

E qui non so trattenermi dal dichiarare che conoscendo io per certa e propria scienza le doti dei giovani che escono dalla nostra Accademia, e conoscendo quali siano gli studi che ivi si fanno e i sentimenti che ivi s'instillano negli allievi od alunni, mi augurerei che tutti i giudici del regno siano sempre per avere e senno e patriottismo e rettitudine non dissimile da quella dei giovani che provengono da cotesto istituto, i quali, come sempre si sono mostrati primissimi nel campo, così saprebbero quandochessia dare di sè medesimi egregie prove nell'amministrazione della giustizia.

Ma ponendo pure silenzio a questa considerazione che mi è sgorgata quasi involontariamente dall'animo, ciò che mi premeva di ricordare si è che, secondo il Codice penale militare, non torna possibile il caso supposto dal signor ministro di giudici che siano semplici sottotenenti. Essi debbono essere di grado non minore a quello di capitano.

Bensì possono essere tratti anche dagli *ufficiali subalterni* gli *uffiziali istruttori*, giacchè il Codice penale militare lascia su questo punto al signor ministro o a chi per esso ogni maggiore larghezza. Nè di questo mi dolgo, nè mi oppongo a chè gli uffiziali istruttori vengano nominati *a scelta*; che anzi, quanto ad essi, la *scelta* desidero e voglio. Essi *istruiscono*; non *giudicano*; nè quanto ad essi son necessarie quelle guarentigie d'indipendenza e d'inamovibilità, delle quali fu parlato rispetto ai giudici.

Codeste guarentigie si hanno, secondo il 1° articolo della nuova legge che discutiamo; giacchè lo stato dei capitani e degli ufficiali superiori (giusta l'anzianità designabili a giudici) è tutelato dalla legge del 1852 che appunto s'intitola: *dello stato degli ufficiali*, e che li rende inamovibili a somiglianza dei giudici ordinari, in quanto non possono essere rimossi o rivocati dall'impiego e dal grado se non quando si verifichino e siano riconosciute dai Consigli con essa istituiti le cause che essa stessa ha determinate.

Pregherei pertanto il signor ministro, massimechè l'ora è tarda, di volere, prima della tornata di domani, conferire colla Commissione; e confido che egli si persuaderà che il migliore dei partiti è appunto quello di sopprimere la clausola più volte da me riferita, la quale, se da un lato non induce alcun vantaggio all'amministrazione della giustizia, dall'altro fornirebbe occasione a sospetti e ricorsi che (ove altro non fosse) renderebbero sempre maggiore la mole degli affari che vogliono essere deferiti al tribunale supremo di guerra.

DELLA ROVERE, *ministro per la guerra.* Domando la parola.

Io devo dire schiettamente che ho preso abbaglio; avendo ogni giorno da decidere anche sui Consigli di disciplina ho confuso le due cose: è solo in questi Consigli che hanno accesso pur anche i militari di grado subalterno.

Debbo tuttavia rappresentare alla Camera che se

non c'è altra obbiezione fuor di quella accennata dall'onorevole Tecchio, del dubbio che si possano fare esclusioni indebite, io mi assumerei l'obbligo di trasmettere nelle istruzioni ai comandanti di dipartimento delle norme nel senso desiderato, se la Camera lo crede...

MASSA. Domando la parola.

DELLA ROVERE, *ministro per la guerra...* ma la pregherei, se non c'è altra ragione in contrario, che si adoperasse perchè questa legge proceda innanzi e la Camera si contentasse di questa mia dichiarazione.

La necessità di questa legge è sentita in tutti i dipartimenti per isbrigar presto gli affari. Questa legge inoltre deve portare una economia nel bilancio. Io ho già portato un risparmio nel bilancio dell'anno corrente, fondato particolarmente sulla riduzione dei tribunali militari che si otterrebbe sottoponendo due divisioni allo stesso tribunale, perciò più a lungo va la legge, più io mi trovo sbilanciato.

PRESIDENTE. L'onorevole Tecchio persiste?

TECCHIO. Persisto.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Mancini.

MANCINI. La cedo al deputato Massa.

PRESIDENTE. Il deputato Massa ha la parola.

MASSA. Io credo che qui sia solamente questione di bene intendersi. Le parole di quest'articolo suonano, secondo me, diversamente da ciò che da principio accennava l'onorevole ministro, e tolgono anche i dubbi cui alludeva l'onorevole mio amico Tecchio.

Qui si stabilisce che la designazione dei giudici sia fatta secondo l'ordine dell'anzianità: e questa è una salvaguardia contro l'arbitrio. Ma non bastava dir ciò: non tutti gli uffiziali possono essere assunti all'ufficio di giudice; l'articolo 276 del Codice penale militare non ammette alle funzioni di giudice che coloro che hanno almeno il grado di capitano.

Ora l'articolo 1° colle parole: « la designazione dei giudici è fatta seguendo l'ordine delle anzianità tra gli ufficiali della divisione *che possono compiere l'ufficio di giudici,* » si riferisce al Codice penale militare, per richiamare cioè che ponno essere giudici solo quelli che hanno la capacità determinata dal Codice penale comune; questa legge non fa deroga alcuna alle qualità richieste negli uffiziali per essere giudici.

Per contro veda la Camera gli inconvenienti cui potrebbe esporsi togliendo queste parole: in allora potrebbe dirsi non vi sarebbe più necessità per essere giudici di rivestire la qualità di capitano; e purchè si osservi l'ordine dell'anzianità si potrebbe anche discendere ai tenenti ed ai sottotenenti.

Quindi, ove l'onorevole ministro della guerra e la Commissione vogliano riconoscere che queste parole non si riferiscono già ad una capacità intellettuale da cercarsi individualmente in ogni uffiziale per assumerlo a giudice, ma si riferiscano alle disposizioni del Codice penale militare, a quelle persone cioè le quali hanno il grado per cui possano venir chiamati a giudici, io credo allora che queste parole si possano mantenere appunto per impedire che siano chiamati all'ufficio di giudice persone che non abbiano tutti quei requisiti che l'articolo 276 prescrive.

La legge attuale non fa che togliere la necessità del decreto reale per la designazione dei giudici; è una legge di discentramento, come diceva l'onorevole signor ministro, non mira a migliorare o riformare altrimenti il Codice penale militare, questa che è la legge generale rimane ferma, e nulla così si modifica alle condizioni da esso richieste quanto alla composizione dei tribunali militari, alle qualità cioè dei giudici, e queste prescrizioni sono quelle che richiamano le parole in questione.

Io credo che chiarita in questo modo la legge, si debbano lasciare coteste espressioni che sono una vera salvaguardia; ad ogni modo, o lasciandole o togliendole, ogni incertezza è tolta solo che si ritenga il vero carattere della legge che è di solo discentramento, e non altera in nulla del resto il Codice penale militare.

PANATTONI, *relatore.* Io darò uno schiarimento intorno al concetto della Commissione.

La Commissione ritenne che l'articolo primo nella sede che ora si discute dovesse essere giudicato secondo l'apparente sua semplicità e valore grammaticale, cioè che non si trattasse di arbitrare sulle capacità di coloro che venivano designati, ma alludesse alla loro potenzialità, ossia al potersi prestare in servizio della giustizia malgrado tante occupazioni che può avere un ufficiale.

Quindi non sorse in seno della Commissione il dubbio che, mediante le frasi ora controverse, si fosse inteso di voler fare delle esclusioni.

L'onorevole signor ministro, accostandosi in ultimo a questo concetto, ha detto che non avrebbe nessuna difficoltà di dare istruzioni ai comandanti di corpo, perchè nelle liste e designazioni non facessero esclusioni.

Se dunque la cosa è intesa come parrebbe attualmente schiarita dalla presente discussione, ne verrebbe a risultare ciò che in ultima analisi accennava l'onorevole Massa, vale a dire che l'articolo si possa votare qual è e quale è stato votato dal Senato, senza fare una mutazione che sottoporrebbe la legge a nuova discussione nell'altro recinto del Parlamento.

Mi pare quindi che le parole *che possono prestarsi al servizio di giudici* abbiansi a ritenere come intese nel senso di semplice potenzialità. A qual senso mi sembrò che si accostasse in ultimo anche il ministro stesso.

Perciò, se non sorgono altre questioni in proposito, opino che la discussione non possa avere un subbietto ulteriore.

MANCINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MANCINI. Le dichiarazioni dell'onorevole signor ministro non lasciano alcun dubbio che egli attribuisce

a queste parole precisamente quel significato del quale a ragione non aveva potuto appagarsi l'onorevole deputato Tecchio.

Ma l'interpretazione che vorrebbe dare ad esso l'onorevole Massa, ed alla quale sembra aderire il relatore della Commissione, mi pare che incontri un grave ostacolo nell'alinea che immediatamente succede in quest'articolo medesimo, imperocchè, se il proponente la legge non avesse voluto altro significare con queste parole: *uffiziali che possono compiere l'uffizio di giudice*, senonchè uffiziali rivestiti del grado stabilito nel Codice penale militare, siccome l'elenco di questi ufficiali è presso ogni divisione, sarebbe stato inutile scrivere l'alinea che immediatamente succede; ma siccome si voleva un giudizio dei capi dei rispettivi corpi sopra la capacità o sopra l'incapacità dei singoli uffiziali a potere convenientemente compiere l'ufficio di giudici, si ebbe cura di aggiungere l'alinea che segue, così concepito:

« L'indicazione degli uffiziali da comprendersi nella lista è fatta dai capi di corpo, di distaccamento o di servizio. »

Ora, finchè questo alinea non si sopprime, io non veggo come mai le semplici dichiarazioni dello stesso ministro, le ultime cioè colle quali egli ritratta le sue precedenti, possano essere da tanto da prevalere alle letterali disposizioni della legge.

Ci si promettono delle istruzioni, ma non è raro il caso d'istruzioni che introducano distinzioni per le quali non si trovi compiutamente osservato quello che era nella mente dei membri del Parlamento.

Del resto non potrà certamente arrecare alcun ritardo notevole il rimandare al Senato questa legge per questa semplice modificazione, se altre non s'introducessero, dappoichè veggo essere deposti sul banco della Presidenza altri emendamenti.

Epperciò io mi accosto al parere dell'onorevole Tecchio, e prego io pure la Camera a voler, per lo meno, limitare l'arbitrio e prevenire gl'inconvenienti da lui accennati accettando la soppressione da lui proposta.

PRESIDENTE. Il deputato Boggio ha facoltà di parlare.

BOGGIO. Certo l'urgenza di questa legge non sarà da me contestata, ma mi sembra che questa ragione per sè sola non sia sufficiente a persuadere alla Camera la reiezione della proposta dell'onorevole Tecchio, alla quale proposta io pure mi associo, principalmente perchè quando saremo all'articolo 6 di questo medesimo progetto è impossibile che la Camera possa essere disposta ora e mai ad accettarlo tal quale. Dimodochè il ritorno di questa legge all'altro ramo del Parlamento io lo considero già sin d'ora come inevitabile.

Poste queste premesse, quale argomento rimane contro la proposta dell'onorevole Tecchio? Tanto si è generalmente dovuto riconoscere che quella proposta ha un giusto e solido fondamento, che lo stesso signor ministro trova la mozione dell'onorevole Tecchio così ragionevole e giusta che egli dichiarò di accettarla. Solamente, invece di accettarla come emendamento all'articolo 1 della legge, egli l'accoglierebbe come paragrafo dell'istruzione che si propone di diramare per l'esecuzione della legge.

Io ho sempre avuta grandissima stima e grandissima fiducia nell'onorevole personaggio che tiene il portafoglio per la guerra, e sono persuaso che egli darà le istruzioni nel senso che egli ha indicato; desidero che per lungo tempo ancora il portafoglio della guerra rimanga affidato a mani così leali, così attive, e ad una mente così capace; ma pur troppo i Ministeri cambiano, i ministri passano, e coi ministri anche le istruzioni, perchè un ministro nuovo è vincolato bensì dalla legge, ma non dalle istruzioni e dalle circolari del suo predecessore.

Inoltre, bene osservò l'onorevole Mancini, dicendo che il passaggio che di nuovo deve fare questa legge all'altro ramo del Parlamento quando sia motivato da modificazioni non sostanziali, sarà un passaggio brevissimo che porterà un ritardo di pochissimi giorni.

Io vorrei adunque rivolgere preghiera al signor ministro, dacchè sembra che egli ora consenta nei principii espressi dall'onorevole Tecchio, a non volere contrastare più oltre la formola, nella quale quel principio medesimo si è concretato; a questo modo vi guadagneremmo di troncare una discussione che forse potrebbe ancora prolungarsi.

E il fatto medesimo che quest'emendamento sia stato introdotto nella legge, d'accordo tra il Governo e la Commissione, renderà, ne sono persuaso, renderà anche sempre più pronta e facile l'accettazione della legge nell'altro ramo quando vi sia di nuovo presentata.

Per queste considerazioni io pregherò l'onorevole ministro della guerra a voler usare questo tratto di deferenza, e non opporsi più oltre all'accettazione.

PRESIDENTE. Siccome l'ora è assai tarda, e questa sera vi è relazione di petizioni, io proporrei che la discussione continuasse domani.

Una voce. Sentiamo ancora la risposta del signor ministro.

DELLA ROVERE, *ministro per la guerra.* Io non annetto molta importanza a mantenere la mia formola, nè voglio più oltre trattenere la Camera sopra questo argomento; per conseguenza accetto la proposta dell'onorevole Tecchio.

Una voce. Allora siamo d'accordo, e si può mettere ai voti.

MANCINI. Una parola sola. Non credo che si cada più nell'inconveniente testè accennato, quando tutti siamo d'accordo in ciò che già risulta anche dalla stessa lettura della legge, che non s'intese con quest'articolo di derogare la composizione del tribunale.

Ciò non s'intese per nulla, e non vi ha, credo, neppur bisogno di dichiarazione del ministro in proposito. La mia ragione di dubitare era sorta da ciò che aveva sentito il signor ministro parlare d'incapacità. Ma quando si tolgono quelle parole, io credo che sia resti-

tuita perfettamente la legge in quel vero senso che doveva attribuirglisi sin da principio.

PRESIDENTE. Metto ai voti senza più l'articolo 1° sopprimendo le parole a cui accennava l'onorevole Tecchio: « che possono compiere l'uffizio di giudici ».

La Commissione vi assente pure?

PANATTONI, *relatore*. Quando il Ministero accetta, la Commissione non fa altra obbiezione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo.

MANCINI. Colla soppressione dell'alinea immediatamente successivo.

PRESIDENTE. Se si vuole la soppressione dell'alinea, è necessario che la Camera discuta in proposito.

TECCHIO. Mi permetta il signor presidente di accennare al deputato Mancini che evidentemente quell'alinea a cui egli allude non importa che una formalità materiale, che cioè la lista o tabella preveduta in quell'alinea non è altrimenti una lista o tabella *ex-novo*, ma necessariamente è ritratta dai brevetti o decreti di nomina conservati negli archivi del Ministero o del corpo.

MANCINI. Con questa dichiarazione non insisto.

PRESIDENTE. Allora metto ai voti l'articolo 1° emendato.

(È approvato).

Prego i deputati che volessero fare emendamenti alla legge sulla perequazione dell'imposta fondiaria di accelerarne la presentazione onde la Commissione li possa esaminare.

La seduta è levata alle ore 5 1/2.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Seguito della discussione sul progetto di legge per modificazioni al Codice penale militare.

Discussione dei progetti di legge:

2° Riforma delle carceri giudiziarie;

3° Pubblicazione nelle provincie siciliane dell'editto relativo alle sementi e ai sussidi;

4° Applicazione dell'articolo 2 della legge 31 luglio 1862 ai professori stati destituiti per cause politiche;

5° Maggiore spesa sul bilancio del Ministero della marina pel corpo reale equipaggi, e pei macchinisti, fuochisti e maestranza;

6° Perequazione dell'imposta fondiaria.